

Laura Baietto

**Elaborazione di sistemi documentari e trasformazioni politiche nei comuni piemontesi (sec. XIII): una relazione di circolarità\***

[A stampa in "Società e storia", XCVIII (2002), pp. 645-679 © dell'autrice - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

Nelle città dell'Italia centro-settentrionale si osserva, nel corso del secolo XIII, una progressiva crescita di attenzione nel produrre, nel selezionare e nel conservare la documentazione pubblica, in stretto collegamento con la formazione di un sistema documentario basato su libri, registri ed elenchi che giunge a costituire un vero e proprio strumento di governo<sup>1</sup>. A sua volta la progressiva

---

\* Il presente contributo è frutto di una rielaborazione del testo presentato, con il titolo *Il sistema documentario nei comuni piemontesi (sec. XIII)*, in occasione del XVI seminario su «Fonti per la storia della civiltà italiana tardo-medievale. L'archivio come fonte (I): archivi pubblici», organizzato dal Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo, San Miniato 16-21 settembre 2002.

<sup>1</sup> Per una esposizione critica del panorama storiografico su questo tema, di cui riassumo qui di seguito soltanto i passaggi principali, rimando a: D. Puncuh, *La diplomatica comunale in Italia: dal saggio di Torelli ai nostri giorni*, edizione digitale in «Scrineum. Saggi e materiali on-line di scienze del documento e del libro medievale», 1, 1999, URL: <http://dohc.unipv.it/scrineum/puncuh.htm> e a L. Baietto, *Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 98, 2000, p. 105-165, p. 473-528, in particolare, p. 105-117. Il processo di sistemazione in libri e registri delle scritture prodotte dall'amministrazione pubblica delle città dell'Italia centro settentrionale, a partire dal periodo compreso fra la fine del secolo XII e l'inizio del XIII, fu affrontato per la prima volta fra il 1912 e il 1915 da Pietro Torelli: P. Torelli, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, rist. anast., Roma 1980, il quale si proponeva di superare la prospettiva dell'analisi formale dei singoli libri e registri e di affrontare invece il fenomeno complessivo della produzione documentaria in tutti gli uffici dell'amministrazione comunale. Il lavoro di Torelli ha anche il merito di aver costituito un'eccezione rispetto alla preminenza accordata fino a quel momento, tanto negli studi, quanto nelle iniziative editoriali, agli statuti e ai *libri iurium*, in una sorta di valutazione gerarchica che lasciava sullo sfondo tutte le altre scritture prodotte dall'amministrazione comunale, considerate meno rilevanti perché concernenti pratiche "correnti". Tali limiti sono stati messi in luce da P. Cammarosano, *Tradizione documentaria e storia cittadina. Introduzione al "Caleffo Vecchio" del Comune di Siena*, Siena 1991, p. 5-81, in particolare p. 7-28. La prospettiva di Torelli non fu tuttavia accolta dalla storiografia. Sono stati gli studi di Gian Giacomo Fissore, prevalentemente centrati sulla documentazione dei secoli XI e XII in area subalpina, a riportare l'attenzione sui documenti scritti, quali strumenti di proiezione istituzionale tanto per il vescovo, quanto più tardi per i comuni. Fissore ha sottolineato come la complessa relazione instaurata da queste istituzioni con il notariato abbia condotto a un'elevata sperimentazione nelle forme documentarie: G. G. Fissore, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti*, Spoleto 1977; Id., *La diplomatica del documento comunale fra notariato e cancelleria. Gli atti del comune di Asti e la loro collocazione nel quadro dei rapporti fra notai e potere*, in «Studi medievali», 18, 1978, p. 211-244; Id., *Alle origini del documento comunale: i rapporti fra i notai e l'istituzione*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*. Atti del convegno (Genova, 8-11 novembre 1988), Genova 1989, p. 99-128. Il problema della produzione documentaria cittadina, intesa come oggetto complessivo di indagine, da porre in relazione con le trasformazioni sociali, politiche e istituzionali dei comuni, è stato riproposto soltanto a partire dagli anni Ottanta, in seguito al fiorire di studi dedicati alla storia politica comunale: J.-C. Maire Vigueur, *Forme di governo e forme documentarie nella città comunale*, in *Francesco d'Assisi. Documenti e archivi. Codici e Biblioteche. Miniature*, a cura di A. Bartoli Langeli, C. Cutini (Catalogo delle mostre per le Celebrazioni dell'VIII Centenario della nascita di S. Francesco d'Assisi), III, Milano-Perugia 1982, p. 59; A. Bartoli Langeli, *Le fonti per la storia di un comune*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XV)*. Relazioni del congresso storico internazionale (Perugia novembre 1985), Perugia 1988, p. 5-21; Id., *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in *Culture et ideologie dans la genèse de l'Etat moderne*, Rome 1985, p. 35-55. Il tema ha trovato un chiaro inquadramento con la pubblicazione del libro di Paolo Cammarosano dedicato all'indagine della struttura delle fonti, intese nella loro articolazione complessiva, da considerarsi in connessione inscindibile, anzi come elemento stesso dei mutamenti culturali, economici, sociali e politici: P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991. Il libro, che ha eliminato ogni dubbio circa la prospettiva da adottare nello studio della documentazione comunale, ha suscitato un dibattito che ha ulteriormente accentuato le connessioni fra le trasformazioni in campo documentario - in particolare il passaggio dalla scrittura in libro a quella in registro e in elenco - e i processi politici e sociali in atto nei comuni italiani nel corso del secolo XIII: J.-C. Maire Vigueur, *Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie Médiévale*, in «Bibliothèque de l'École des chartes», 153, 1995, p. 177-185; G. Milani, *Il governo delle liste nel comune di Bologna. Premesse e genesi di un libro di proscrizione duecentesco*, in «Rivista storica italiana», 108, 1996, p. 149-229; Id., *Dalla ritorsione al controllo. Elaborazione e applicazione del programma antighibellino a Bologna alla fine del Duecento*, in «Quaderni storici», 94, 1997, p. 43-74; G.M. Varanini, *Nota introduttiva*, in *Gliacta comunitatis Tarvisii del sec. XIII*, Roma 1998, pp. VII-XC; M. Vallerani, *L'affermazione del sistema podestarile e le*

messa a punto di questo sistema è profondamente intrecciata con gli sviluppi politici e istituzionali che interessano i comuni nel Duecento. Credo quindi che studiare il percorso di formazione del sistema documentario comunale sia essenziale per capire come si sia formata una coscienza archivistica, quali furono le necessità e le sollecitazioni che produssero un mutamento nell'attenzione rivolta alle scritture da parte dei governi cittadini e quali funzioni svolse questo insieme articolato di libri e registri nel contesto politico dei comuni. Nell'affrontare questo tema si pone dunque da subito il problema del nesso fra scrittura e storia politica.

Le interazioni fra scrittura e politica sono di tipo complesso e non consentono di individuare relazioni causali e lineari, ma obbligano invece a indagare i molteplici livelli di interferenza fra i due piani. Le relazioni che si possono individuare fra l'organizzazione di un sistema documentario e la dimensione politica sono di tipo circolare: determinate esigenze politiche, sociali ed economiche comportano la messa a punto di un certo tipo di organizzazione documentaria, ma a sua volta quel tipo di organizzazione documentaria esprime e consente di attuare certe concezioni di governo, stimolando nel contempo una progressiva definizione ed elaborazione di quelle stesse forme di gestione del potere. Questo tipo di interazione si ripete a più riprese fino ad arrivare alla costruzione di un sistema di governo basato sulla scrittura in cui diventa difficile scindere i fattori politici e quelli più prettamente documentari. Più che considerare i documenti dell'archivio come contenitori di informazioni rilevanti per la storia politica, mi propongo quindi di analizzare la formazione e la struttura assunta dall'organizzazione documentaria come fonte e come elemento costitutivo della politica comunale.

Il secolo XIII inizia sotto la spinta di una decisiva trasformazione istituzionale, l'avvento del regime podestarile forestiero, e vede gli sviluppi in senso politico di forze sociali eterogenee: fra il 1180 e il 1220 si osserva la frammentazione del tessuto sociale e la sua ricomposizione in forme nuove di aggregazione e di solidarietà, che produce la necessità di allargare le forme di rappresentanza<sup>2</sup>. Le caratteristiche di questo secolo, ormai condivise da molti studiosi, si possono riassumere con le parole usate nella recente sintesi di Élisabeth Crouzet-Pavan: «les inventions du politique»<sup>3</sup>. Possiamo definire la natura politica dell'assetto di governo espresso dal regime podestarile come il bisogno di gestire e formalizzare il conflitto e la compresenza di diversi gruppi socio-politici all'interno delle istituzioni. L'esigenza di far convivere nell'organizzazione comunale forze sociali portatrici di istanze conflittuali comporta la necessità di legittimare la gestione del potere in maniera il più possibile condivisa dalla collettività, rendendo comprensibile e accettabile il processo decisionale, esecutivo, giudiziario e amministrativo. La comparsa del podestà forestiero genera dunque una riconversione del modo di governare e di amministrare la cosa pubblica che produce effetti visibili sulla documentazione: le scritture comunali, che fino ad allora si erano realizzate per lo più in scritture singole, fra l'inizio del secolo XIII e gli anni Venti, si organizzano

---

*trasformazioni degli assetti istituzionali*, in G. Andenna, R. Bordone, F. Somaini, M. Vallerani, *Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: la Lombardia*, Torino 1998, p. 387-426, in particolare p. 414-416. Mentre in Italia il dibattito storiografico ha privilegiato il rapporto fra scrittura e sviluppi politici, gli studi sulla documentazione comunale dell'Italia centro-settentrionale coordinati da Hagen Keller e Thomas Behrmann si sono invece concentrati sugli aspetti pragmatici della produzione scrittoria, legati alle prassi di scrittura e alle funzioni pratiche dei libri nell'amministrazione. Dell'abbondante produzione degli studiosi tedeschi su questo tema cito qui soltanto i volumi miscelanei principali: *Statutencodices des 13. Jahrhunderts als Zeugen pragmatischer Schriftlichkeit, die Handschriften von Como, Lodi, Novara und Voghera*, a cura di H. Keller, J. W. Busch, München 1991; *Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Akten des internationalen Kolloquiums (17.-19. Mai 1989)*, a cura di H. Keller, K. Grubmüller, N. Staubach, München 1992; *Kommunales Schriftgut in Oberitalien: Formen, Funktionen, Überlieferung*, a cura di H. Keller, T. Behrmann, München 1995; *Der Codex im Gebrauch*, a cura di C. Meier, D. Hüpper, H. Keller, München 1996.

<sup>2</sup> Fra l'abbondante bibliografia sull'argomento ricordiamo: E. Artifoni, *Tensioni sociali e istituzioni nel mondo comunale*, in *La storia, 2: Il Medioevo: popoli e strutture politiche*, a cura di N. Tranfaglia, M. Firpo, Torino 1986, p. 461-491; P. Cammarosano, *Il ricambio e l'evoluzione dei ceti dirigenti nel corso del XIII secolo*, in *Magnati e popolani nell'Italia comunale*. Quattordicesimo convegno di studi, (Pistoia 15-18 maggio 1995), Pistoia 1997, p. 17-40; Vallerani, *L'affermazione del sistema podestarile* cit. Un inquadramento complessivo è fornito da una recente sintesi, condotta sulla base della bibliografia più aggiornata sull'argomento: É. Crouzet-Pavan, *Enfers et paradis. L'Italie de Dante et de Giotto*, Paris 2001, in particolare p. 121-232.

<sup>3</sup> L'espressione costituisce il titolo del quinto capitolo di Crouzet-Pavan, *Enfers et paradis* cit., p. 163-204, v. in particolare p. 189-190.

in libri e poi in registri. Si tratta di una cesura profonda nella produzione documentaria che è stata oggetto di attenzione da parte di studiosi quali Attilio Bartoli Langeli, Paolo Cammarosano, Jean Claude Maire Vigueur<sup>4</sup>.

Come ho già accennato si tratta di un processo complesso: occorre ricordare che esiste un piano generale, in certa misura estensibile a tutte le realtà comunali e connesso alle trasformazioni istituzionali in atto, che si va ad innestare sulle specificità locali che contraddistinguono ogni realtà urbana. Fra questi due piani ci sono interferenze continue in entrambe le direzioni. Come vedremo, in Piemonte l'acquisizione di un sistema documentario complesso, sul modello di quello elaborato nei grandi comuni come Vercelli e Novara, da parte di alcuni centri minori, come Alba, Alessandria, Chieri, Mondovì, Fossano assume funzioni e significati molto diversi.

L'unico caso piemontese dove per il Duecento la formazione dell'organizzazione documentaria è attestata con continuità è Vercelli: lo useremo come schema di riferimento per percorrere le tappe di sviluppo del sistema nei grandi comuni cittadini, per procedere poi con alcune riflessioni sul rapporto fra incremento delle pratiche di scrittura e sviluppi politici. In particolare, nella ricostruzione dell'organizzazione documentaria comunale, terremo presente la relazione con l'espressione e l'articolarsi delle concezioni su cui si regge il sistema di governo podestarile. Alla luce di questa lettura cercheremo infine di ripensare al nesso, messo in luce dalla storiografia, fra la messa a punto di un sistema documentario complesso e il primo affermarsi delle forze popolari. Nell'ultima parte prenderò in considerazione le funzioni che tale sistema assunse quando fu adottato, nei decenni successivi, da realtà di dimensioni demiche, economiche e politiche assai diverse, perché è proprio questa pluralità di storie e di forme che caratterizza la storia urbana subalpina.

### *1. La prima fase di organizzazione del sistema documentario nei comuni maggiori: l'esempio di Vercelli (fine secolo XII-anni Venti del secolo XIII)*

Come in tutta l'Italia centro-settentrionale, in Piemonte il processo di formazione di un sistema di scritture comunali interconnesso si avvia fra la fine del secolo XII e l'inizio del XIII, per culminare nella seconda metà del secolo. Per comprendere questo sviluppo e i molteplici nessi che lo legano alla dimensione politica e istituzionale occorre periodizzare: dopo un periodo precedente l'introduzione del sistema di governo podestarile, in cui gli archivi comunali erano costituiti essenzialmente di atti sciolti o di unità poco più ampie, si possono distinguere due fasi. La prima si colloca all'incirca fra la fine del secolo XII e gli anni Venti del XIII. È il momento delle grandi operazioni di sistemazione della documentazione presente negli archivi cittadini nei *libri iurium* e negli statuti. Queste operazioni sono contraddistinte da uno spiccato valore politico e ideologico oltre che giuridico, mentre ancora non è riscontrabile una loro specifica funzionalità nelle prassi concrete di amministrazione e di governo.

In questi anni, che coincidono con la transizione dal governo consolare a quello podestarile e con il primo assestamento di quest'ultimo, i grandi comuni come Vercelli si trovano da una parte a dover regolare e fissare il funzionamento del nuovo assetto istituzionale del comune e dall'altra a riorganizzare i diritti su uomini e territorio sottoposti alla giurisdizione cittadina. Ciò comporta una riorganizzazione della documentazione scritta inerente questi aspetti che si attua essenzialmente attraverso tre nuovi tipi di operazione scrittoria: la produzione di atti di tipo seriale, le raccolte normative e i *libri iurium*<sup>5</sup>. Vediamo brevemente le caratteristiche di queste tipologie.

1. Fra la fine del secolo XII e i primi decenni del XIII il comune di Vercelli intraprese una diffusa attività di messa per iscritto dei propri diritti in documenti riassuntivi o in gruppi di atti di natura omogenea. Si tratta di blocchi omogenei di documenti (nel complesso alcune centinaia) prodotti contemporaneamente o a brevissima distanza di tempo fra il 1181 e il 1220, che presentano un

---

<sup>4</sup> Si vedano i lavori di questi studiosi citati sopra, nota 1.

<sup>5</sup> Ho analizzato in dettaglio le operazioni documentarie messe a punto dalle città subalpine in questa fase in: Baietto, *Scrittura e politica*, p. 127-165.

formulario standardizzato e in alcuni casi abbreviato<sup>6</sup>: è in base a queste caratteristiche che possiamo definirli come “atti di tipo seriale”. Gli ambiti in cui si osserva questo tipo di operazione sono essenzialmente di due tipi, entrambi riconducibili al potenziamento del controllo sul territorio e alle relative politiche di popolamento: troviamo quindi da un lato censimenti, recuperi e ridistribuzioni dei beni comuni e dall'altra documenti di cittadinanza e di abitazione, chiamati *habacula* nelle fonti vercellesi<sup>7</sup>. Il motivo che mi spinge a sottolineare questo genere di operazioni è dovuto al fatto che l'uso di formulari iterati e abbreviati per documenti prodotti in blocco, a breve distanza di tempo o addirittura nello stesso giorno costituisce un precedente importante per la nascita dei libri e dei registri, dove, dei singoli atti, privati del formulario, si annotano solo i dati rilevanti. Bisogna inoltre considerare che i documenti di tipo seriale vercellesi ci sono pervenuti attraverso i *libri iurium*, ma precedentemente la loro conservazione avveniva in atti sciolti: alcuni di quegli atti sono tuttora presenti fra le carte sciolte dell'archivio<sup>8</sup> e presentano segni di cucitura che farebbero pensare alla loro conservazione in rotolo. Questo ci consente di ipotizzare una loro conservazione organizzata, forse in rotolo, forse in fascicoli, vale a dire in una forma che parrebbe preludere a quella del libro.

2. Le prime raccolte di norme comunali sono rappresentate dai giuramenti scritti dei consoli, seguiti poi da quelli del podestà<sup>9</sup>. Nei primi anni del secolo XIII, comincia a essere attestato anche

---

<sup>6</sup> Un primo documento riassuntivo raccoglie i giuramenti di *habitaculum* prestati da gruppi di persone in momenti diversi fra il 1181 e il 1182: *I Biscioni*, II/1, a cura di R. Ordano, Torino 1970 (Biblioteca della Società Storica Subalpina [d'ora in poi BSSS], 181), doc. 83, p. 132-135. 259 documenti di *habitaculum* sono invece redatti in forma seriale fra il 1181 e il 1219: *Il libro dei «Pacta et Conventiones» del comune di Vercelli*, a cura di G. C. Faccio, Novara 1926 (BSSS, 97), doc. 119-377, p. 218-362. Per ciò che concerne le operazioni connesse con i beni comuni è interessante un documento riassuntivo in cui l'iniziativa di procedere alla descrizione e al recupero dei beni, ancora in età consolare, è attribuita alla collettività vociferante (*clamor populi*): *Il libro dei «Pacta et Conventiones»* cit., doc. 60, p. 128-134. Una quarantina di atti di tipo seriale di recupero di beni comuni sono redatti fra il 1202 e il 1210: *ibid.*, doc. 61-100, p. 134-186 e altri 98 nel 1220: *I Biscioni*, II/2, a cura di R. Ordano, Torino 1976 (BSSS, 189), doc. 401-498, p. 265-302. Le operazioni di riassegnazione dei beni comuni recuperati avvengono nuovamente attraverso la redazione di atti seriali: 16 investiture risalgono al 1221: *ibid.*, doc. 288-296, p. 90-100, doc. 300-306, p. 104-112. Lo stesso formulario è impiegato in altre sette investiture a un anno esatto di distanza: *ibid.*, doc. 298-299, 309-313, p. 102-104, 114-119. 38 investiture di beni tutti posti nei borghi franchi di Trino e Tricerro sono redatte nel 1225: *ibid.*, doc. 321, p. 128-129, doc. 323-360, p. 130-170. Altri consistenti gruppi di documenti di recupero di beni comuni risalgono al 1230: *ibid.*, doc. 236-282, p. 7-74; *I Biscioni*, II/1 cit., doc. 223-235, p. 309-324. Operazioni analoghe sono attestate negli stessi decenni ad Alba: per un'analisi di questi atti v. Baietto, *Scrittura e politica*, p. 127-133.

<sup>7</sup> Sulle funzioni rivestite dai beni comuni nell'economia e nella politica dei comuni cittadini v. la *Premessa* di J.C. Maire Vigueur al numero monografico di «*Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Age - Temps Modernes*», 99, 1987/2, p. 553-554; S. Carocci, *Le comunali di Orvieto fra la fine del XII e la metà del XIV secolo*, *ibid.*, p. 701-728; J.C. Maire Vigueur, *Il comune popolare in Società e istituzioni nell'Italia comunale* cit., p. 41-56; P. Cammarosano, *Città e campagna: rapporti politici ed economici*, *ibid.*, p. 303-349; Id., *Italia medievale* cit., p. 180-181. Sulle politiche di popolamento del comune di Vercelli v.: G. Gullino, *Inurbamenti ed espansione urbana a Vercelli tra XII e XIII secolo*, in *Vercelli nel secolo XIII*. Atti del primo congresso storico vercellese (Vercelli 2-3 ottobre 1982), Vercelli 1984, p. 279-325; F. Panero, *I borghi franchi del comune di Vercelli: problemi territoriali, urbanistici, demografici*, in «*Bollettino Storico Vercellese*», 16-17, 1981, p. 5-43, ora in Id., *Comuni e borghi franchi nel Piemonte medievale*, Bologna 1988, p. 43-72; Id., *Terre in concessione e mobilità contadina. Le campagne fra Po, Sesia, Dora Baltea (secoli XII e XIII)*, Bologna 1984; R. Rao, *Proprietà allodiale civica e formazione del distretto urbano nella fondazione dei borghi nuovi vercellesi*, in *Borghi nuovi e borghi franchi nel processo di costruzione dei distretti comunali nell'Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV)*, a cura di R. Comba, F. Panero, G. Pinto, Cherasco-Cuneo 2002, p. 357-407.

<sup>8</sup> Archivio Storico Comunale di Vercelli, Pergamene sciolte, n. 72.

<sup>9</sup> Per alcune città italiane queste prime raccolte scritte si sono conservate: il breve dei consoli di Pistoia risale agli anni 1140-1180, quello di Genova al 1143, mentre il primo breve dei consoli di Pisa è del 1162. V. a questo proposito: F. Niccolai, *Contributo allo studio dei più antichi brevi della Compagna genovese*, Milano 1939; *I brevi dei consoli del comune di Pisa degli anni 1162 e 1164*, a cura di O. Banti, Roma 1997. Un'attenta analisi dei Costituti pisani, inquadrati nel duplice rapporto di continuità e innovazione con il diritto e la pratica giuridica coeva: C. Storti Storchi, *Intorno ai Costituti pisani della legge e dell'uso (secolo XII)*, Napoli 1998. Le prime raccolte del comune di Pistoia si possono vedere in: *Statuti pistoiesi del secolo XII. Breve dei consoli (1140-1180), Statuto del podestà (1162-1180)*, a cura di N. Rauty, Pistoia 1996. Fra gli studi: P.L. Westhues, *Beobachtungen zum Charakter und zur Datierung der ältesten Statuten der Kommune Pistoia aus dem 12. Jahrhundert*, in «*Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken*», 77, 1997, p. 51-83; J.-C. Maire Vigueur, *Osservazioni sugli statuti pistoiesi del secolo XII*, in «*Bollettino Storico Pistoiese*», 99, 1997, p. 3-12, che analizza i contenuti politici presenti in queste prime raccolte. Il caso di Pavia sottolinea il carattere di fluidità e la molteplicità di soluzioni che contraddistinguono questa prima fase di

il «breve comunis», per poi giungere intorno agli anni Venti allo statuto vero e proprio<sup>10</sup>. Per i comuni subalpini nessuna redazione dei primi brevi dei consoli e dei podestà è giunta fino a noi. Se si analizzano però le attestazioni di un breve, si nota che fra la fine del secolo XII e i primi anni del successivo regna una certa confusione terminologica e non è pertanto possibile delineare una precisa sequenza cronologica che riveli la successione tra breve consolare, breve podestarile e statuto. Sembra piuttosto che ci si trovi di fronte a una raccolta di norme (non sappiamo se in volume, in fascicoli, o in carte sciolte radunate in uno stesso luogo) assai eterogenea nei contenuti, che assume di volta in volta funzioni diverse, a seconda dei livelli istituzionali presenti, anche se già nel secondo decennio del secolo XIII prevale la funzione generale di statuto del comune<sup>11</sup>. Ciò accade per Alba e Alessandria intorno al 1216<sup>12</sup>, a Vercelli a partire dal 1218<sup>13</sup>, a Novara dal 1219<sup>14</sup> e ad Asti intorno al 1221<sup>15</sup>. Per l'area piemontese il processo di passaggio da breve a statuto si può suddividere in due fasi, corrispondenti a una trasformazione nella concezione stessa di comune. Nella prima i rettori erano tenuti a giurare su un testo scritto, indicato indifferentemente nelle fonti come breve del podestà o del comune, a sottolineare una sostanziale coincidenza fra giuramento degli ufficiali e breve della città: per regolare la vita cittadina si regolava l'operato degli ufficiali e l'idea di comune non pare quindi essere concettualmente distinta dalle sue magistrature. Un cambiamento di prospettiva si avverte invece a partire dagli anni 1215-1220, quando le città si reggono ormai stabilmente mediante un podestà forestiero. Il podestà, al momento di iniziare il proprio mandato, doveva prestare giuramento su una raccolta di norme, lo *statutum civitatis* con cui si identifica la *civitas* stessa nella sua capacità di autogoverno ed è proprio da questo atto che si fa discendere la delega dei poteri al rettore<sup>16</sup>. Attraverso le proprie leggi, contenute nello statuto, il

---

redazione scritta delle norme comunali. In questa città si è conservato il memoriale dei consoli, che accanto al breve dei consoli, attestato dal 1186, costituiva un insieme volto a regolare da un lato le questioni di carattere generale connesse con il regime consolare (breve) e dall'altro le necessità legate alle circostanze contingenti, attraverso la redazione di una sorta di elenco degli incarichi che spettavano al collegio mese per mese (memoriale). Il memoriale, redatto nell'ultimo decennio del secolo XII si legge in R. Soriga, *Il memoriale dei consoli del comune di Pavia*, in «Bollettino della Società pavese di storia patria», XIII, 1913, p.103-118 ed è stato studiato da E. Dezza, «Breve seu statuta civitatis Papie» *La legislazione del comune di Pavia dalle origini all'età di Federico II*, in «Speciale fideles imperii» Pavia nell'età di Federico II, Pavia 1995, p. 97-144. Sui corpi normativi pavesi v. anche: F. Fagnani, *Gli statuti medievali di Pavia*, in «Archivio storico Lombardo», XCI-XCII, 1965, pp. 90-130.

<sup>10</sup> A questa scansione di massima giunge anche Jörg W. Busch, sulla base delle indagini condotte sui casi di Bergamo, Lodi, Como, Novara, Pavia e Vercelli: *Einleitung: Schriftkultur und Recht am Beispiel der Statutencodices*, in *Statutencodices des 13. Jahrhunderts* cit., p.1-14, in particolare p. 13; cfr. anche J. W. Busch, *Zum Prozeß der Verschriftlichung des Rechtes in lombardischen Kommunen des 13. Jarhunderts*, in «Frümittelalterliche Studien», 25, 1991, p. 373-390.

<sup>11</sup> A queste conclusioni si giunge dopo l'analisi completa delle attestazioni dei primi corpi normativi piemontesi: Baietto, *Scrittura e politica*, p. 133-141, 511-517, di cui mi limito, in questa sede, a richiamare le linee essenziali.

<sup>12</sup> *Codex qui «Liber Crucis» nuncupatur e tabulario Alexandrino descriptus et editus*, a cura di F. Gasparolo, Roma 1889, doc. 93-94, p. 111-114; *Rigestum comunis Albe*, a cura di E. Milano, Pinerolo 1903 (BSSS, 20-21), doc. 186, p. 304-307. Per ciò che concerne il caso di Alba, Francesco Panero sottolinea che il *capitulum*, che troviamo menzionato a partire dal 1216 «doveva (...) consistere in una raccolta di carte sciolte (o, meno probabilmente, di quaderni), forse ordinate cronologicamente - fra le quali spiccavano il *breve* sul quale giuravano consoli, podestà, credendari, e il *breve sequimenti* -, raccolta che però ben difficilmente, da un punto di vista tecnico, si sarebbe potuta definire *liber*». Solo dal 1225, in seguito a un'esplicita menzione di un *volumen capitulorum* sul quale dovevano giurare consoli e podestà, secondo lo studioso, si può invece affermare con sicurezza l'esistenza di una prima raccolta statutaria in forma di libro: F. Panero, *Studi per una storia d'Alba. Il libro della catena. Gli statuti di Alba del secolo XV*, Alba 2001, p. 15-30, in particolare p. 15-17, citazione p. 16. Il documento del 1225 si trova in *Rigestum* cit., doc. 451, p. 246.

<sup>13</sup> *I Biscioni* II/1 cit., doc. 121, p. 194-197. Sugli sviluppi successivi delle redazioni statutarie vercellesi: P. Koch, *Die Statutengesetzgebung der Kommune Vercelli im 13. und 14. Jahrhundert. Untersuchungen zur Kodikologie, Genese und Benutzung der überlieferten Handschriften*, Frankfurt am Main 1995; Baietto, *Scrittura e politica*, p. 477-487.

<sup>14</sup> Documento riportato nell'introduzione all'edizione dello statuto di Novara: *Statuta Communitatis Novarae*, a cura di A. Ceruti, *Historiae Patriae Monumenta* 16, *Leges Municipales* 2.1, Torino 1876, p. 519.

<sup>15</sup> *Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur*, a cura di Q. Sella, P. Vayra, Roma 1880, doc. 286, p. 347-249.

<sup>16</sup> Sulla funzione del giuramento nella costruzione giuridica e istituzionale del comune: C. Storti-Storchi, *Diritto e istituzioni a Bergamo dal comune alla signoria*, Bergamo 1984, p. 181-206; G. Dilcher, *Die Entstehung der lombardischen Stadtkommune. Eine rechtsgeschichtlichen Untersuchung*, Aalen 1967, p. 149-150, 168; Id., *I comuni italiani come movimento sociale e forma giuridica*, in *L'evoluzione delle città italiane nell'XI secolo*, a cura di R. Bordone, J. Jarnut, Bologna 1988, p. 161-193; P. Prodi, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia*

comune, presentato adesso come soggetto astratto e autonomo, esprime una capacità di controllo sul magistrato forestiero, che con il giuramento si impegna ad agire secondo gli interessi della città e nel rispetto delle sue norme. Il comune podestarile ha fondamento giuridico in uno scambio di giuramenti fra il rettore e la cittadinanza che è centrato proprio sullo statuto, capace di esprimere, al di là della varietà dei suoi contenuti, il concetto di potere pubblico, di *iurisdictio*, con cui la *civitas* viene a coincidere. In sintesi i magistrati chiamati a reggere la città sono dei rappresentanti, ben distinti ora dall'idea di comune, che ha assunto una consistenza giuridica autonoma.

Capire quando e in che forme avviene il passaggio dalla denominazione di breve dei consoli o del podestà a statuto, anche se come si è detto non sempre tali denominazioni sembrano designare con sicurezza oggetti materiali diversi, non è quindi un mero fatto terminologico, ma lascia trasparire un mutamento nelle concezioni politiche di governo, che prelude a una trasformazione radicale nella produzione e nella conservazione della documentazione scritta.

3. Fra l'inizio del secolo XIII e i successivi due decenni in quasi tutte le città piemontesi sono attestate operazioni volte a selezionare e raccogliere in un libro la documentazione conservata presso gli archivi<sup>17</sup>. La tipologia degli atti selezionati per formare i *libri iurium*, che spazia dai diplomi e dagli atti solenni di legittimazione agli atti di natura contrattuale e patrimoniale, consente pertanto di cogliere chiaramente la duplice natura della costruzione territoriale del comune, fondata su elementi patrimoniali e politico-giurisdizionali, che si sostengono e si potenziano vicendevolmente<sup>18</sup>.

Osservando i libri prodotti, risulta tuttavia molto difficile dare una definizione dei *libri iurium* o della tipologia di atti in essi contenuta. Se una caratteristica comune si può individuare, questa è il valore politico attribuito al libro nel suo insieme, che incontrandosi con il valore giuridico degli atti presi singolarmente dà vita alla coscienza archivistica. A Vercelli fra il 1217 e il 1224 è testimoniato un ampio progetto di riorganizzazione sistematica e consapevole della documentazione presente nell'archivio, che conduce alla redazione di tre libri, i quali complessivamente costituiscono il *liber iurium* del comune<sup>19</sup>. Si istituisce così una prassi di doppia conservazione delle scritture del comune in carte sciolte e in libro. I tre libri sono frutto di una selezione e di un riordinamento del materiale secondo un criterio per materia o area geografica e, all'interno di queste partizioni, per ordine cronologico.

Nel libro detto degli «Acquisti», il primo a essere stato incominciato, sono conservati atti di natura patrimoniale e territoriale relativi agli anni 1141-1221; non si tratta però soltanto di documenti attestanti diritti, ma anche degli atti accessori riguardanti quei negozi giuridici (procure, delibere del consiglio, giuramenti di cittadinanza e abitazione). Nella fase iniziale di sistemazione della documentazione vercellese si seguiva cioè un criterio estensivo, volto a conservare interi dossier riguardanti i singoli casi. Nelle fasi di compilazione successive si procedette invece a una progressiva selezione del materiale mirando a una maggiore organicità dei libri. Ciò si riscontra già nel libro dei «Pacta et conventiones», in cui sono raccolti patti e documenti relativi alla politica di popolamento del comune (recuperi di beni comuni, atti relativi ai borghi franchi, giuramenti di

---

*costituzionale dell'Occidente*, Bologna 1992, p. 145-151, 210-214; Crouzet-Pavan, *Enfers et paradis* cit. p.185. La natura collettiva del legame instaurato fra cittadinanza, reggitore e statuti è messa in luce da P. Michaud-Quantin, *Universitas. Expression du mouvement communautaire dans le Moyen Age latin*, Paris 1970, p. 236.

<sup>17</sup> Sui *libri iurium*: A. Rovere, *I libri iurium dell'Italia comunale*, in *Civiltà comunale* cit., p. 157-199; Ead., *Tipologie documentali nei Libri iurium dell'Italia comunale*, in *La diplomatie urbaine en Europe au moyen age. Actes du congrès de la Commission internationale de Diplomatie* (Gand, 25-29 août 1998), Leuven-Apeldoorn 2000, p. 417-435; P. Cammarosano, *I libri iurium e la memoria storica delle città comunali*, in *Il senso della storia nella cultura medievale italiana (1100-1350)*. Atti del Quattordicesimo convegno di studi (Pistoia, 14-17 maggio 1993), Pistoia 1995, p. 95-108, ora in *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di Giuliana Albini, Torino 1998, p. 309-322; C. Carbonetti Vendittelli, *Documenti su libro. L'attività documentaria del comune di Viterbo nel Duecento*, Roma 1996. Ampio spazio è stato dedicato ai *libri iurium* nel recente convegno: *Comuni e memoria storica. Alle origini del comune di Genova*. Convegno di studio (Genova 24-26 settembre 2001), Genova 2002.

<sup>18</sup> V. per questo: Cammarosano, *Tradizione documentaria e storia cittadina* cit., p. 39.

<sup>19</sup> *Il libro dei «Pacta et Conventiones»* cit.; Archivio Storico Comunale di Vercelli, *I Libri degli Acquisti*, I-II; *ibid.*, *I Libri delle Investiture*, I-II. I *libri iurium* vercellesi, attualmente in corso d'edizione, sono stati studiati da: A. Degrandi, *I libri iurum duecenteschi del comune di Vercelli*, in *Comuni e memoria storica* cit., p. 131-148.

cittadinanza e abitazione). Il libro, che comprende documenti relativi agli anni 1165-1224, è redatto in tre fasi, una ultimata entro il 1219, una seconda fra il 1220 e il 1221 e una terza nel 1223-1224. La metodologia di selezione e organizzazione del materiale raggiunge il suo culmine nel libro detto delle «Investiture», redatto fra il 1221 e il 1223, con un fascicolo aggiunto del 1224 e comprendente tutti atti posteriori al 1217. L'omogeneità documentaria risulta in questo caso decisamente accresciuta: la prima parte del libro è infatti interamente costituita da recuperi e ridistribuzioni di beni comuni nei territori di Trino e Tricerro, mentre la seconda rappresenta il completamento dei due libri precedenti, a ulteriore testimonianza del fatto che i tre libri devono essere considerati come il frutto di un'unica operazione politico-documentaria.

Tutti questi libri non presentano segni d'uso, e quasi tutti gli atti che vi sono redatti sono originali, tratti direttamente dalle imbreviature notarili e non dai documenti completi, pure presenti nell'archivio. La complessa riorganizzazione del materiale dell'archivio di Vercelli è da considerarsi chiusa nel 1224. Per ciò che concerne il significato e le funzioni di questa poderosa operazione documentaria, mentre sembra da escludere una funzione di questi libri nelle prassi di amministrazione corrente, piuttosto chiaro risulta invece un intento politico complessivo di fissazione delle fasi passate e recenti di dispiegamento del potere pubblico esercitato dal comune, che hanno portato all'assetto presente<sup>20</sup>. Si tratta di una scelta tesa a sottolineare le caratteristiche di un assetto di governo, quello podestarile, fondato su una concezione collettiva e astratta di *publicum*, ossia sulla pretesa di creare uno spazio giurisdizionalmente compatto entro il quale si dispiega il potere pubblico del comune. Descrivere in un'operazione libraria ordinata e conclusa questo spazio nelle sue diverse componenti, politico-giurisdizionali e patrimoniali è insomma un modo di affermarlo, di consolidarlo e di organizzarlo.

Abbiamo detto che l'operazione vercellese si conclude nel 1224. Andrea Degrandi ha proposto una spiegazione che condivido pienamente: sostiene che sia stata «un'ulteriore evoluzione della scrittura in registro a portare a termine l'esperienza dei primi anni Venti»<sup>21</sup>, un'evoluzione segnata da una nuova concezione dell'amministrazione pubblica che trasforma funzioni e significati dei libri e dei registri prodotti in sempre maggiore quantità in ogni ambito di governo. È proprio questa ulteriore evoluzione che dobbiamo ora esaminare.

## *2. La seconda fase di organizzazione del sistema documentario nei comuni maggiori: l'esempio di Vercelli dagli anni Venti-Trenta alla fine del secolo XIII.*

Per inquadrare lo sviluppo della scrittura in libri e registri che si riscontra fra gli anni Venti e la seconda metà del secolo XIII, fino alla creazione di un vero e proprio sistema, dobbiamo tener presenti due fattori, fra loro collegati. Il primo riguarda la riorganizzazione amministrativa connessa con l'assestarsi della forma di governo podestarile, fra gli anni Venti e Trenta del secolo XIII. Alla moltiplicazione degli uffici cittadini e alla sempre più precisa definizione dei loro funzionamenti corrisponde una prima sistemazione dei libri e degli atti comunali, secondo l'articolarsi del comune in uffici differenziati e specializzati. Il collegamento fra l'articolazione amministrativa del comune e la produzione di scritture specifiche si presenta come un'interazione reciproca che va concepita in tutti e due i sensi: se da una parte la moltiplicazione dei singoli uffici dà luogo a serie diversificate di scritture, dall'altra bisogna considerare che la scrittura in libri e registri diventa il principale strumento di attuazione delle operazioni amministrative svolte nei diversi uffici. La scrittura di tutti i passaggi procedurali e amministrativi relativi alle diverse attività di governo (attività deliberativa e legislativa, amministrazione della giustizia, fiscalità, contabilità, gestione patrimoniale, operazioni militari e di approvvigionamento, mantenimento delle opere pubbliche) è essenziale allo svolgimento stesso di quelle medesime attività, al punto che si verifica una progressiva saldatura fra azione e documentazione.

Il secondo fattore è legato al progressivo definirsi del significato politico del regime podestarile e all'integrazione di nuove formazioni istituzionali nell'arena politica. Tanto le pressioni esercitate dalle nuove organizzazioni politico-sociali, quanto le concezioni stesse sulle quali si fonda il regime

<sup>20</sup> *Ibid.*, p. 144-146. Sul significato dei libri iurium v. anche G.M. Varanini, *Le origini del comune nella memoria storica cittadina del tardo medioevo italiano. Appunti*, in *Comuni e memoria storica cit.*, p. 89-111

<sup>21</sup> *Ibid.*, p. 147.

podestarile convergono sulla necessità di assicurare un'arena pubblica allo svolgimento della dialettica fra le parti, che si vanno strutturando con logiche sempre più esplicitamente politiche. Dal momento che il conflitto fra partiti è centrato sulle politiche fiscali ed economiche, sulle strategie di alleanza, sull'espansione della giurisdizione comunale e sulla sua gestione<sup>22</sup> è chiaro che la registrazione per iscritto di tutte le attività politiche e amministrative connesse a questi ambiti inizia a essere sentita come indispensabile a garantire la trasparenza delle azioni di governo intraprese ed essenziale per poter disporre in ogni momento dei dati e delle basi documentarie per il progredire della discussione e dell'azione politica e amministrativa. Se la fase che abbiamo osservato in precedenza era contraddistinta essenzialmente da una riorganizzazione del materiale documentario già esistente, ora si osserva invece un'intensa attività di creazione di nuovi strumenti, che consentano di svolgere nuove funzioni e di espletare concretamente le diverse operazioni di governo.

Prima di iniziare l'analisi di questa seconda fase di sviluppo del sistema documentario di Vercelli, devo premettere che i libri e i registri che citerò in questo paragrafo non sono conservati integralmente. All'interno della documentazione comunale vercellese si trovano tuttavia numerosi estratti di questi libri, che, integrati con le notizie ricavate dagli statuti duecenteschi permettono ugualmente di ricostruire la struttura del sistema documentario di questo periodo.

Torniamo all'interruzione dell'imponente operazione di riordino della documentazione dell'archivio comunale di Vercelli nel 1224. La data è importante perché proprio in quello stesso anno è attestata un'altrettanto imponente riforma dell'amministrazione cittadina, intrapresa su iniziativa del podestà di origine milanese Bertramo di Lampugnano. Gli uffici del comune deputati alla contabilità, alla giustizia e alla gestione finanziaria, sono organizzati proprio attraverso la produzione di documentazione scritta<sup>23</sup>. Il principio di fondo introdotto in questa legislazione consiste nel vincolare la possibilità di controllare l'operato degli ufficiali comunali alla produzione continuativa di libri e resoconti che testimonino le loro azioni: la scrittura diventa cioè strumento di controllo dell'operato dei funzionari.

La riforma del 1224 segna anche un primo allargamento della partecipazione alla credenza a 28 membri delle due *societates* cittadine<sup>24</sup>. Pochi anni dopo, nel 1229, è emanato uno statuto sull'obbligo di trascrivere nel libro del consiglio tutti i passaggi che costituivano il concreto svolgersi delle sedute della credenza: la proposta del podestà, le discussioni, la votazione e infine

---

<sup>22</sup> Gli esempi in questo senso sono innumerevoli. Fra i più noti, il caso perugino, in cui gli scontri fra *milites* e *populares*, fra il 1214 e gli anni Venti, riguardavano il rimborso dei danni subiti in guerra e i criteri di ripartizione fiscale che si dovevano adottare per risarcire appunto quei danni: J. P. Grundman, *The Popolo at Perugia*, Perugia 1992, in particolare p. 45-52; Cammarosano, *Città e campagna* cit.. A Piacenza dal 1219 il conflitto verteva sulla spartizione delle cariche cittadine, sulla politica annonaria, sulle esenzioni fiscali concesse dai *milites* ai rustici da loro dipendenti nel contado e grande peso, specialmente alla ripresa del conflitto nel 1232, avevano anche le politiche di alleanza con Milano e con Cremona: J. Koenig, *Il "popolo" dell'Italia del Nord nel XIII secolo*, Bologna 1986, p. 53-94; P. RACINE, *La discordia civile*, in *Storia di Piacenza, II: Dal vescovo conte alla signoria (1196-1313)*, Piacenza 1984, pp. 235-258, in particolare pp. 237-243; Id., *Le "Popolo", groupe social ou groupe de pression?*, in «Nuova Rivista Storica», 73, 1989, p. 133-150; Id., *Le "popolo" a Plaisance: du régime "populaire" a la seigneurie*, in *Magnati e popolani* cit., pp. 347-370. La questione fiscale, insieme alla tutela della giurisdizione comunale, è al centro dei conflitti degli anni 1221-1224 fra le organizzazioni popolari milanesi da una parte e i *milites* e l'arcivescovo dall'altra: *ibid.* p. 114-118; G. BISCARO, *Gli estimi del Comune di Milano nel secolo XIII*, in «Archivio Storico Lombardo», 55, 1928, p. 343-495, in particolare p. 352-360; P. Grillo, *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, Spoleto 2001, pp. 523-524, 569, 652-657.

<sup>23</sup> *Statuta Communis Vercellarum ab anno MCCXXI, Statuta et documenta nova*, a cura di G. Adriani, in *Historiae Patriae Monumenta 16, Leges Municipales 2.2*, Torino 1876, cap. 122-148, col. 1141-1148; l'analisi dettagliata della riforma del 1224 si trova in Baietto, *Scrittura e politica* cit., pp. 481-486.

<sup>24</sup> *Statuta Communis Vercellarum* cit., cap. 142, col. 1147. Per l'affermazione delle organizzazioni societarie vercellesi e il progressivo allargamento della partecipazione al consiglio cittadino v.: E. Artifoni, *Itinerari di potere e configurazioni istituzionali a Vercelli nel secolo XIII*, in *Vercelli nel secolo XIII* cit., p. 263-277; F. Panero, *Particolarismo ed esigenze comunitarie nella politica territoriale del comune di Vercelli (secoli XII-XIII)*, *ibid.*, ora in Id., *Comuni e borghi franchi* cit., pp. 73-99; Id., *Istituzioni e società a Vercelli dalle origini del comune alla costituzione dello studio (1228)*, in *L'università di Vercelli nel Medioevo*. Atti del secondo Congresso Storico Vercellese (Vercelli 23-25 ottobre 1992), Vercelli 1994, p. 77-157, in particolare p. 99-108 e note corrispondenti; A. Degrandi, *Artigiani nel Vercellese dei secoli XII e XIII*, Pisa 1996, pp. 57-69.

l'ordine di redazione della delibera, completato, talvolta, dall'ordine di inserimento nello statuto<sup>25</sup>. All'allargamento della partecipazione e al crescente peso attribuito al confronto politico nelle arene istituzionali corrisponde dunque l'introduzione di una prassi di registrazione integrale delle attività svolte e, più in generale, la necessità di gestire una competizione sempre più accesa nei consigli cittadini comporta la progressiva formalizzazione delle procedure da seguire. Significativo a questo proposito è il caso del comune di Alessandria, dove a fine secolo la definizione degli argomenti da discutere in consiglio, che costituivano evidentemente oggetto di conflitto, avveniva secondo un *iter* che comportava sia la garanzia offerta dalla scrittura, sia quella proveniente dalle competenze giuridiche: le proposte dovevano essere comunicate al podestà in un momento precedente alla seduta «super banco ubi ius redditur» e scritte in un apposito libro, da personale provvisto di specializzazione giuridica e proveniente in parte dalla curia forestiera del podestà e in parte dalla cerchia dei professionisti del diritto attivi in città<sup>26</sup>.

Anche nel settore giudiziario tutte le singole fasi del processo a partire dall'inizio degli anni Trenta erano sicuramente registrate in libri. Esistevano un libro in cui si registravano le denunce e le inquisizioni<sup>27</sup>, un libro di contestazioni delle liti<sup>28</sup>, dei *libri communis* in cui si registravano le confessioni<sup>29</sup>, le testimonianze, le imposizioni di termini e le *positiones*<sup>30</sup> e un libro di sentenze<sup>31</sup> in cui si faceva menzione di tutti i passaggi procedurali precedenti<sup>32</sup>, che a fine secolo risulta sdoppiato in condanne e assoluzioni. Thomas Behrmann ha messo in relazione l'incremento della produzione di atti scritti nel settore giudiziario con l'aumento della durata dei processi<sup>33</sup>, ma credo che ci sia anche un altro elemento da considerare, ovvero la crescita di importanza che la procedura stava assumendo sia nell'ambito del diritto, sia a livello politico nel mondo comunale. Con l'avvento del regime podestarile sul piano giudiziario si osserva la progressiva affermazione del principio della mediazione dei conflitti in un'arena giudiziaria estranea alla competizione violenta. Come mettono in luce gli studi di Massimo Vallerani, in questo sviluppo la procedura assume un ruolo sempre crescente, grazie alla capacità di descrivere le pretese in contrapposizione, di scomporre un conflitto in una serie di passaggi, riconducendo il tutto in un quadro pubblico, riconosciuto come valido<sup>34</sup>. Di qui la necessità, sentita in maniera sempre più pressante, di registrare tutti i momenti procedurali: da un punto di vista politico, oltre che giuridico, la capacità di scomporre e scrivere i singoli elementi di un procedimento equivale ad affermare la propria capacità di gestirlo.

L'interesse del comune a raccogliere in un libro tutte le sentenze emesse dalle autorità giudiziarie non è soltanto di ordine giuridico, ma anche di tipo finanziario, finalizzato cioè alla riscossione delle multe e dei bandi decisi in giudizio. Per questa ragione, a partire dagli anni Venti, a Vercelli si

---

<sup>25</sup> *Statuta Communis Vercellarum* cit., cap. 336, col. 1218. Sulla redazione scritta dell'attività dei consigli comunali: Torelli, *Studi e ricerche* cit., p. 161-171 e in particolare pp. 164-167; Cammarosano, *Italia medievale* cit., p. 159-166.

<sup>26</sup> La norma, non datata, è conservata nella redazione degli statuti alessandrini del 1297: *Codex statutorum Magnifica Communitatis atque diocaesis Alexandrinæ*, rist. anast., Torino 1969, p. 44: «De posta consilii scribenda et quod potestas non possit ponere in consilio ultra tres postas».

<sup>27</sup> *I Biscioni* I/1 G. C. Faccio, M. Ranno, Torino 1934 (BSSS 145), doc. 119, p. 250-255.

<sup>28</sup> *Statuta Communis Vercellarum* cit., cap. 365, col. 1230.

<sup>29</sup> *Ibid.*, cap. 303, col. 1208.

<sup>30</sup> *Ibid.*, cap. 302, col. 1206-1208.

<sup>31</sup> *Ibid.*, cap. 173, col. 1159.

<sup>32</sup> Ciò risulta da alcuni estratti del libro delle condanne del 1284: *I Biscioni* II/3, a cura di R. Ordano, Torino 1994 (BSSS 209), doc. 547, p. 61-70, del *liber condemnationum* del 1300 e del 1303: *I Biscioni* I/1 cit., doc. 119, p. 250-255.

<sup>33</sup> T. Behrmann, *Von der Sentenz zur Akte. Beobachtungen zur Entwicklung des Prozeßschriftgutes in Mailand, in Kommunales Schriftgut* cit., pp. 71-90.

<sup>34</sup> M. VALLERANI, *I processi accusatori a Bologna fra Due e Trecento*, in «Società e Storia», 78, 1997, p. 741-788 in particolare p. 742-746; Id., *Pace e processo nel sistema giudiziario del comune di Perugia*, in «Quaderni storici», n. s., 101, 1999, p. 315-353; Id., *I fatti nella logica del processo medievale. Note introduttive*, in «Quaderni storici», 108, 2001/3, p. 647-693; Id., *Il potere inquisitorio del podestà. Limiti e definizioni nella prassi bolognese di fine Duecento*, in *Studi sul Medioevo per Girolamo Arnaldi*, a cura di G. BARONE, L. CAPO, S. GASPARRI, Roma 2001, pp. 379-417; Id., *Procedura e giustizia nelle città italiane del basso medioevo (XII-XIV secolo)*, in corso di stampa.

osserva una prassi di doppia registrazione dei bandi tanto in libri appositi<sup>35</sup>, quanto in libri generici di esazioni, nei quali erano registrati insieme fodri, mutui, bandi e condanne, ovvero tutti i diversi tipi di riscossioni<sup>36</sup>. Accanto a questi processi di sdoppiamento dei libri, si osservano anche fenomeni opposti, che prevedono la confluenza dei dati di un libro in un altro: una norma statutaria, probabilmente del 1235, obbliga il podestà di Vercelli a mantenere in bando tutti coloro che vi erano stati posti dai consoli della società di S. Stefano e a far copiare i bandi emanati dalla società nel libro dei banditi del comune<sup>37</sup>. L'equiparazione dell'attività giudiziaria dell'organizzazione societaria di tipo popolare a quella del comune, che rappresenta un chiaro momento di affermazione politica, è segnata da un collegamento fra le scritture giudiziarie prodotte ai due livelli istituzionali, quello del comune e quello della società. Attraverso i libri si stabiliscono dunque connessioni fra i diversi livelli istituzionali presenti all'interno del comune e fra i diversi uffici comunali, nel caso dei bandi fra quelli giudiziari e quelli deputati alla riscossione. Altri due nodi chiave dell'amministrazione cittadina sono costituiti dai settori fiscale e contabile: è qui che in Piemonte sono maggiormente visibili gli sforzi per costruire un sistema documentario formato da libri, registri ed elenchi fra loro interconnessi e dotato di molteplici sistemi di controllo. Ed è qui che è documentata per la prima volta l'esigenza di conservare i libri in un medesimo luogo.

Il settore della fiscalità è forse quello dove più evidenti sono le pressioni esercitate dalle forze popolari per introdurre un sistema di ripartizione proporzionale fondato sull'estimo, ossia su uno strumento di accertamento e valutazione dei patrimoni<sup>38</sup>. La registrazione scritta e la conservazione dei dati rilevanti dal punto di vista fiscale rappresentava ovviamente lo strumento indispensabile per attuare questo genere di riforma<sup>39</sup>. Conoscere la consistenza patrimoniale dei propri contribuenti consentiva di prevedere l'entità delle entrate su cui si poteva far conto in caso di emergenza, di stabilire se inasprire o meno l'entità del prelievo e di decidere quale strumento adottare: la tassazione a fondo perduto o il prestito obbligatorio, oppure ancora ricorrere al prestito volontario. L'estimo dunque permetteva non solo di espletare le operazioni di ripartizione degli oneri fiscali necessarie al prelievo, ma di applicare determinate politiche fiscali e di operare previsioni sul futuro. Attestato a Vercelli a partire dagli anni Venti<sup>40</sup>, l'estimo è di fatto il primo elenco dei cittadini aventi diritto e rappresenta quindi un prezioso strumento di controllo non solo fiscale, ma anche politico sulle persone e sul territorio. Queste caratteristiche diventano più visibili se si considerano le connessioni fra i libri d'estimo e le altre scritture comunali. Fra gli anni Trenta e Quaranta accanto ai libri dei consegnamenti compaiono diversi libri ed elenchi, frutto di

---

<sup>35</sup> *I Biscioni* I/2, a cura di G. C. Faccio, M. Ranno, Torino 1939 (BSSS 146), doc. 426, p. 364-365; doc. 415, p. 363-364; *Statuta Communis Vercellarum* cit., cap. 388-390, col. 1237; *I Biscioni* I/1 cit., doc. 9, p. 61-62;

<sup>36</sup> *I Biscioni* I/3, a cura di R. Ordano, Torino 1956 (BSSS 178), doc. 510, p. 65-68; *Statuta Communis Vercellarum* cit., doc. 3, col. 1271-1272; cap. 112, col. 1136; *I Biscioni* II/1 cit., pp. 212-215, doc. 130.

<sup>37</sup> *Statuta Communis Vercellarum* cit., cap. 390, col. 1237.

<sup>38</sup> Sul significato politico da attribuire all'introduzione della tassazione proporzionale: Grundman, *The Popolo at Perugia* 1139-1309, Perugia 1992, p. 75-80; Cammarosano, *Città e campagna* cit., il quale nota però che la politica finanziaria del *populus* di Perugia non si esauriva nel premere per l'introduzione di una ripartizione dei carichi su base proporzionale, ma si fondava altresì sulla gestione dei beni comuni, vale a dire sulle entrate patrimoniali; Id., *Italia medievale* cit., p. 184. Dissente invece dall'interpretazione politica da attribuirsi ai metodi di tassazione proporzionale: P. Mainoni, *Finanza pubblica e fiscalità nell'Italia centro-settentrionale fra XIII e XV secolo*, in «Studi Storici», 40, 1999, p. 449-470 in particolare p. 453.

<sup>39</sup> Sulle scritture legate all'estimo e più in generale al settore fiscale v.: E. Barbieri, *Gli estimi pavesi del secolo XIII*, in «Ricerche medievali», XIII-XIV, 1978-1980, p. 59-117; P. L. Westhues, *Besteuerung als Gegenstand statutarischer Rechtssetzung. Die Steuerstatuten Pavias (1270) und Vogheras (1275-1282)*, in *Statutencodices des 13. Jahrhunderts* cit., p. 143-165; Id. in Zusammenarbeit mit P. Koch, *Die kommunale Vermögensteuer ("Estimo") im 13. Jahrhundert. Rekonstruktion und Analyse des Verfahrens*, in *Kommunales Schriftgut* cit., p. 149-188.

<sup>40</sup> Il primo estimo citato dalle fonti è quello del 1228, fatto redigere dal podestà Rainaldo Trotti: *Statuta Communis Vercellarum* cit., cap. 337, col. 1218-1221. Doveva però esistere una redazione precedente, perché in un cittadinoico del 1226, definendo gli accordi sul pagamento del fodro, si contempla l'eventualità che si rediga un nuovo estimo fondato sui consegnamenti degli uomini della giurisdizione vercellese: *I Biscioni* I/3 cit., doc. 510, p. 65-68. E ancora, una norma statutaria, datata 1227, ordina l'inserimento di debiti e crediti nei consegnamenti: *Statuta Communis Vercellarum* cit., cap. 172, col. 1158. Sull'introduzione dell'estimo a Vercelli v.: Baietto, *Scrittura e politica*, p. 499-508.

inchieste ordinate dal podestà in base a specifiche prescrizioni statutarie, in cui si raccolgono dati specifici e omogenei che permettono di controllare meglio determinate categorie di persone o di beni: la lista delle persone che stavano nella giurisdizione di Vercelli da almeno dieci anni e che si erano trasferite fuori dal distretto (1226)<sup>41</sup>; il libro dei nuovi abitanti (1227)<sup>42</sup>; il libro degli affitti dovuti al comune (1229)<sup>43</sup>; la lista di beni mobili e immobili del comune in città e distretto (1240)<sup>44</sup>; le liste di terre sottoposte al pagamento del fodro, ma alienate a persone non appartenenti al distretto (1242)<sup>45</sup>. Questi libri ed elenchi rispondono allo scopo di aggiornare le informazioni già in possesso del comune e di controllare gli oneri fiscali e i redditi dei beni patrimoniali che tendevano a sfuggire al controllo dell'autorità pubblica. Accanto all'estimo, essi costituiscono quindi degli strumenti che assicurano un migliore e più completo funzionamento dell'amministrazione finanziaria e che, su un piano più generale, attestano una pretesa di esercizio omogeneo della giurisdizione sul territorio.

La produzione di queste scritture è strettamente collegata con la situazione politica interna. Proprio all'inizio degli anni Quaranta infatti, nel contesto del progetto generale di appropriazione della giurisdizione ancora formalmente detenuta dal vescovo nell'*episcopatus*, si stavano intraprendendo politiche volte a potenziare l'esercizio della giurisdizione cittadina<sup>46</sup> ben espresse da provvedimenti quali l'obbligo di mettere tutti i castelli a disposizione del comune, l'affrancamento di tutti i servi del distretto, l'abolizione delle leggi a tutela delle giurisdizioni signorili e il divieto di stringere rapporti vassallatici che possano minacciare l'integrità della giurisdizione cittadina<sup>47</sup>.

Sul settore della contabilità, dove transitava il flusso di denaro in entrata e in uscita concernente l'amministrazione della cosa pubblica, si concentra una cura particolare nell'introdurre una pluralità di sistemi di controllo, fondati sulla scrittura<sup>48</sup>. A Vercelli l'introduzione del primo dispositivo di controllo sulla contabilità per mezzo di una commissione esterna risale al 1224 e rientra nel contesto di quella riforma amministrativa e di allargamento della partecipazione di cui abbiamo già parlato<sup>49</sup>. Ogni sei mesi dovevano essere eletti 12 uomini, per porte, che assistessero al rendiconto delle entrate e delle uscite e conservassero una copia del resoconto fatto dai clavari dinanzi al consiglio. In quello stesso anno un'altra norma introduce l'obbligo per i *canevarii* di consegnare tutte le scritture in loro possesso al clavario, che le avrebbe poi trasmesse ai loro

---

<sup>41</sup> *Statuta Communis Vercellarum* cit., cap. 190, col. 1166.

<sup>42</sup> *Ibid.*, doc. 250, col. 1189.

<sup>43</sup> *Ibid.*, doc. 341, col. 1222.

<sup>44</sup> *I Biscioni* II/1 cit., doc. 24, p. 46-50.

<sup>45</sup> *Statuta Communis Vercellarum* cit., cap. 183, col. 1164-1165.

<sup>46</sup> Si tratta di una fase assai complessa della storia vercellese, in cui proprio intorno all'obiettivo di strappare al vescovo la giurisdizione, ancora da lui formalmente detenuta nel territorio dell'*episcopatus*, si innesca un processo di definizione degli schieramenti socio-politici interni. L'argomento è stato trattato in: L. Baietto, *Vescovi e comuni: l'influenza della politica pontificia nella prima metà del secolo XIII a Ivrea e Vercelli*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 100 (2002-I), p. 110-200, in particolare p. 159-198.

<sup>47</sup> *Statuta Communis Vercellarum* cit., cap. 394, col. 1241-1243; cap. 90, col. 1130; doc. 25, col. 1304; doc. 27, col. 1315-1320.

<sup>48</sup> Sulle scritture contabili v.: Cammarosano, *Italia medievale* cit., p. 175-178; P. Castignoli, P. Racine, *Due documenti contabili del comune di Piacenza nel periodo della Lega lombarda (1170-1179)*, in «Studi di storia medievale e di diplomatica», 3, 1978, p. 35-93, dove si studiano e si pubblicano due documenti contabili della fine del XII secolo, che rappresentano uno dei primi esempi di annotazione delle entrate e delle uscite, su iniziativa personale dei tesoriери; Secondo Claudia Becker, *Beiträge zur Kommunalen Buchführung und Rechnungslegung*, in *Kommunales Schriftgut* cit., p. 117-148, - che ha studiato il caso, particolarmente fortunato dal punto di vista della conservazione, di Chiavenna, confrontandolo con le realtà di Piacenza, Siena, Genova, Bologna, Milano e Vercelli - la situazione piacentina studiata da Castignoli e Racine costituirebbe una prima fase dell'amministrazione contabile comunale, cui segue un secondo stadio, a partire dagli anni Venti-Trenta del secolo XIII, contraddistinto da maggior sistematicità, da una regolamentazione normativa e dall'introduzione di sistemi di controllo in forma scritta. Secondo la studiosa, lo sviluppo delle pratiche di verifica si deve essenzialmente alle pressioni delle organizzazioni popolari, anzi, nei piccoli comuni la contabilità ordinata nascerebbe solo con l'avvento del Popolo, mentre nei comuni maggiori, come Piacenza, esisterebbe già in precedenza, ma solo con l'avvento dei Popolari sarebbe sistematizzata: v. in particolare p. 141.

<sup>49</sup> *Statuta Communis Vercellarum* cit., cap. 137, col. 1156.

successori<sup>50</sup>. Si stabilisce qui un primo principio di raccolta centralizzata delle scritture contabili, in modo da assicurare la continuità nella gestione contabile e la sua memoria.

Il secondo passo si compie nel 1232, quando per la prima volta compare un dispositivo di controllo interno all'ufficio, dove sono affiancati due funzionari: al *canevarius* si aggiunge un *procurator*<sup>51</sup>. Costoro devono tenere ciascuno un libro in cui sono annotate tutte le entrate e le uscite e ogni operazione di passaggio di denaro deve avvenire alla presenza di entrambi gli ufficiali. Si osserva qui un meccanismo che ha ampia diffusione: ogni volta che si affiancano due ufficiali in un ufficio si assiste a una parallela moltiplicazione dei libri prodotti.

Infine nel 1250 si colloca una ristrutturazione complessiva delle recezioni di introiti monetari, mediante la regolamentazione di un ufficio preposto all'esazione di bandi, condanne, fodro, mutui, collette, insomma dei pagamenti di qualsiasi genere effettuati dai cittadini a vantaggio del comune<sup>52</sup>. A lavorare in questo ufficio nevralgico erano affiancati due funzionari, uno cittadino (il *receptor*, un «*bonum hominem*» eletto «*ad brevia*») e un giudice appartenente alla curia podestarile. È stabilita in questo modo una forma di controllo reciproco fra i due funzionari, che dovevano produrre parallelamente un libro ciascuno. Le somme erano annotate prima nel libro del giudice e poi in quello del *receptor*, che assolveva così a una funzione di controllo sull'operato del funzionario forestiero.

Il lavoro di riscossione avveniva sulla base di un libro preparato dall'ufficio dei «*rationatores camere turris*». Essi facevano confluire i dati dei singoli libri dei fodri e dei mutui, dei bandi e delle condanne, prodotti negli uffici di competenza, in un unico registro di riscossioni che serviva da base per le operazioni di incasso nell'ufficio delle recezioni. Una volta al mese si operava un controllo dei libri alla presenza dei ragionieri. Il *receptor* faceva un resoconto delle somme da esigere che gli erano state passate dai *rationatores* e delle somme effettivamente ricevute. Dal confronto fra il libro delle somme da riscuotere e le somme ricevute, si ricavava l'elenco delle somme che restavano da incassare, poi reinserte nel libro che serviva da base per la riscossione nel periodo successivo<sup>53</sup>. Si tratta cioè di un libro secondario di debitori del comune, derivato dal confronto fra due libri corrispondenti a fasi diverse delle operazioni di riscossione.

Questo intricato meccanismo mette in luce come si fosse creato un sistema di scritture strettamente interconnesso, nel quale un flusso di informazioni passa da un ufficio all'altro e da un funzionario all'altro, producendo una pluralità di sistemi di controllo interno. Analoghi sistemi sono ricostruibili per altre città subalpine, quali Novara, Alessandria e Acqui nella seconda metà del secolo XIII. In sintesi la scrittura è diventata effettivamente necessaria in ogni passaggio dell'attività degli uffici, attività che risulta sottoposta a quattro diversi tipi di verifica:

1. Controllo da parte di commissioni specializzate. Come a Vercelli, anche a Novara negli anni Settanta è attestata una commissione di controllo, composta da tre sapienti «*uno de militibus et alius de medio et alius de paraticis*», vale a dire capace di rappresentare le partizioni socio-politiche interne, che deve presenziare a tutte le operazioni di pagamento e di riscossione<sup>54</sup>.

2. Controllo reciproco fra due ufficiali affiancati negli stessi compiti. Si è visto che a Vercelli dal 1232, accanto al canevario, troviamo un procuratore e dal 1250 nell'ufficio delle recezioni lavorano fianco a fianco un funzionario cittadino e un giudice della curia podestarile; a Novara il giudice delle esazioni affiancato nel 1275 al canevario non solo deve essere forestiero, ma anche estraneo alla curia podestarile<sup>55</sup> e lo stesso ufficio dei canevari deve essere ricoperto da due frati Minori<sup>56</sup>.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, cap. 134, col. 1145.

<sup>51</sup> *Ibid.*, cap. 358, col. 1226-1228.

<sup>52</sup> *Ibid.*, col. 1100: si tratta di un capitolo, frutto di una riforma, aggiunto a margine sullo statuto del 1240-1241. Per il funzionamento dell'ufficio delle recezioni in base alla riforma del 1250 v. anche lo schema, qui di seguito p. 30.

<sup>53</sup> I libri delle somme ancora da riscuotere relativi alla podestaria di Vitale da Beccaria sono citati in un documento aggiunto agli statuti vercellesi: *Statuta Communis Vercellarum* cit., doc. 3 col. 1271-1272. Estratti del libro dei debitori di imposta e dei *libri fodri* degli anni 1250-1253 e 1261 si leggono in: *I Biscioni* I/3 cit., doc. 583 p. 169-172; *IBiscioni* II/2 cit., doc. 403 p. 307-308.

<sup>54</sup> *Statuta Communitatis Novarae* cit., cap. 33, col. 547-551.

<sup>55</sup> *Ibid.*, cap. 442, col. 799.

<sup>56</sup> *Ibid.*, cap. 33, col. 547-551(1276).

Da questi elementi (commissione di controllo rappresentativa delle partizioni cittadine, funzionari forestieri e Minori che garantissero l'estraneità dai conflitti interni al comune) emerge che a Novara si stava tentando di preservare l'unità del governo comunale, svincolando il più possibile l'amministrazione dalla logica della competizione politica fra *partes*: le scritture devono collocarsi in un luogo metaforico di superamento e di composizione dei conflitti e svolgere così una funzione di tutela degli interessi dell'intera collettività.

3. Controllo mediante confronto di coppie di libri prodotte in parallelo dai due ufficiali affiancati nello stesso ufficio.

4. Controllo incrociato prodotto dal confronto di libri che si riferiscono a due fasi diverse delle operazioni di riscossione oppure incrociando i dati contenuti nei singoli libri. Si potevano cioè effettuare verifiche sulla correttezza delle dichiarazioni presentate in occasione dell'estimo, confrontando i dati dichiarati dai creditori e quelli dei debitori, oppure comparando il valore dichiarato delle terre e le eventuali vendite delle stesse effettuate nei mesi successivi, prassi, questa, attestata nel comune di Alessandria<sup>57</sup>. E ancora, questo genere di confronto fra più libri rappresenta per esempio un passaggio necessario nelle prassi di compensazione, connesse con la gestione del debito pubblico: a Vercelli sono attestate compensazioni fra le remunerazioni dovute ai *cives* che hanno prestato servizi per il comune, riportate pertanto nel libro delle spese, e le somme dovute da quelle stesse persone per bandi, condanne o contributi fiscali, riportate invece nei libri delle somme da riscuotere<sup>58</sup>. Lo stesso avviene a Novara, dove però, accanto alle compensazioni dirette fra debitori e creditori del comune, sono attestate anche pratiche di compensazione indiretta, con un passaggio intermedio nel settore dei debiti/crediti fra privati. Un debitore del comune può cioè assolvere al suo debito sottraendolo da un suo eventuale credito verso un cittadino che risulti al tempo stesso creditore del comune: in questo caso non avviene solo un incrocio di dati fra libro dei debitori e libro dei creditori del comune, ma è necessario anche un controllo dell'autorità pubblica sui debiti e crediti fra privati, reso possibile dall'obbligo di dichiarare nei consegnamenti anche debiti e crediti<sup>59</sup>.

Questo tipo di sistema, caratterizzato da molteplici tipi di controllo e da connessioni fra scritture prodotte in uffici diversi, ha conseguenze importanti sul piano della conservazione. La necessità di operare controlli incrociati e di produrre libri ed elenchi secondari stimola infatti la conservazione centralizzata, almeno sul breve periodo, delle scritture inerenti l'amministrazione in un unico luogo, che infatti quasi sempre coincide, in questa fase iniziale, con gli uffici che gestiscono le operazioni di pagamento e riscossione e i relativi controlli. Ciò è attestato nella seconda metà del secolo a Vercelli<sup>60</sup>, a Novara<sup>61</sup>, ad Acqui<sup>62</sup> e ad Alessandria<sup>63</sup>.

---

<sup>57</sup> *Codex statutorum Magnifica Communitatis atque diocesis Alexandrinæ* cit., p. 154: «Quod liceat peti aliquid ultra quam focedum».

<sup>58</sup> *Statuta Communis Vercellarum* cit., doc. 3, col. 1271-1272.

<sup>59</sup> *Statuta Communitatis Novaræ* cit., cap. 33, col. 547-551; cap. 267, col. 694-695.

<sup>60</sup> Cfr. sopra, testo corrispondente alle note 52-53.

<sup>61</sup> *Statuta Communitatis Novaræ* cit., cap. 33, col. 547-551. A Novara l'ufficio dei canevari, a cui erano demandate tutte le operazioni di pagamento e riscossione, aveva anche il compito di conservare una copia di tutti i libri del comune ed eventualmente estrarne copie: «qui debeant omnia banna et libros bannorum et inventaria et scripta inventariorum et alios libros comunis Novarie et scripta et rationes comunis (...) salvare et gubernare ad utilitatem comunis Novarie et de ipsis copiam facere et ea ostendere secundum mandatum et voluntatem potestatis».

<sup>62</sup> *Statuta vetera civitatis Aquis*, a cura di G. Fornarese, Bologna s.d., cap. 164, p. 67-68. Ad Acqui, in base a quanto stabilito dallo statuto del 1277, il controllo dei conti del comune spettava a un notaio che doveva altresì conservare tutti i libri del comune ed estrarne copie su mandato del podestà: «Item quod unus notarius bonus et discretus teneat librum istum», il *liber fodrorum*, «et omnes alios libros, scripturas, cartas et iura comunis; et interesse debeat omnibus rationibus comunis, et reddere rationem potestati et cuilibet qui fuerit electus ad audiendum rationem et omnes libros notariorum, qui exiverint de officio, habeant et teneant penes se et teneantur ille notarius dare et ostendere cuilibet petenti sibi scripturas publicas, et autenticare, et in publicam formam reddigere, habito mandato et licencia potestatis».

<sup>63</sup> *Codex statutorum Magnifica Communitatis atque diocesis Alexandrinæ* cit., p. 19-20: «De notariis campanilis». Ad Alessandria erano i notai del campanile a occuparsi tanto delle operazioni di controllo sulle entrate e sulle uscite, quanto della conservazione di tutte le scritture del comune.

### 3. Il rapporto fra politica e scrittura

Per provare a riflettere sul rapporto fra scrittura e politica occorre ricordare brevemente la situazione politica interna di Vercelli fra gli anni Venti e i primi anni Quaranta, vale a dire nella fase di più intensa creatività per ciò che concerne il sistema documentario. In questi anni tanto le organizzazioni di stampo popolare, quanto una quota rilevante dell'aristocrazia riuscirono ad accordarsi su scelte di governo che miravano a sostenere il comune nella massima esplicitazione delle proprie prerogative pubbliche. L'obiettivo di fondo intorno al quale si costruivano linee politiche e si stavano definendo gli schieramenti era dato dal tentativo di appropriarsi della giurisdizione sul territorio dell'*episcopatus*, ancora formalmente in mano al vescovo. Sulla base di questo progetto, le forze di matrice popolare avevano cercato e raggiunto un'intesa con una parte dei *milites* cittadini: fra la fine degli anni Trenta e l'inizio degli anni Quaranta a Vercelli i popolari non si definivano attraverso la propria opposizione a un partito avverso, i *milites*, bensì attraverso il loro appoggio al comune, inteso come istituzione pubblica, rappresentante e garante degli interessi dell'intera collettività<sup>64</sup>.

La fase più acuta dello scontro si colloca fra il 1243 e il 1247, quando un gruppo di *milites* di provata fedeltà imperiale, gravitanti intorno alla famiglia dei Bicchieri e definiti come *rebelles* nelle fonti comunali, fuoriuscirono dalla città. Mentre le linee politiche intraprese in questi anni ebbero chiaro segno popolare, a livello istituzionale si avverte lo sforzo di continuare a presentare il comune come un'entità unitaria, capace di raccogliere al suo interno i *milites* gravitanti intorno agli Avogadro, i rappresentanti delle corporazioni di mestiere e le due società di S. Stefano e di S. Eusebio, la cui composizione sociale era peraltro assai eterogenea. Occorre ancora considerare che l'importante riforma amministrativa centrata sull'ufficio delle recezioni che abbiamo esaminato sopra avviene in un momento della storia vercellese in cui la *pars* popolare e filoromana era esclusa dalla città.

Alla luce di queste considerazioni credo che si possa provare a riflettere sul rapporto fra l'impianto di un sistema di governo basato sulla scrittura e l'influenza della prima affermazione delle organizzazioni popolari. Più che sottolineare ulteriormente il legame fra la messa a punto di un sistema documentario complesso e la prima affermazione del Popolo è forse opportuno collegare la formazione di una prassi di governo fondata sulla scrittura estensiva di tutti i passaggi amministrativi a un tipo di gestione del potere fondato su meccanismi di tipo politico in senso lato, vale a dire sulla pretesa di gestire e formalizzare il confronto all'interno delle istituzioni.

Se è indubbia una connessione fra le prassi estensive di scrittura e le politiche fiscali ed economiche che si affermano grazie alle pressioni esercitate dalle prime formazioni di tipo popolare, bisogna notare che il sistema di governo basato sulla scrittura si connota da subito grazie alla sua efficacia nel gestire ogni settore dell'amministrazione pubblica. Le scritture in forma di libri e registri hanno una funzionalità legata a un certo tipo di raccolta, controllo e uso delle informazioni e tale prassi di governo diventa un patrimonio della società cittadina nel suo complesso e in particolare della sua organizzazione in forme politiche.

---

<sup>64</sup> Nella società di S. Stefano, presente fin dal 1169, erano rappresentati oltre alla nobiltà minore, ai giudici, ai notai, anche le famiglie dei mestieri, che conferivano all'organizzazione una connotazione di tipo popolare. Nel 1208, l'anno di affermazione del regime podestarile, alla società di S. Stefano si era affiancata la *societas Sancti Eusebii*, nata per rispondere alle nuove e più complesse esigenze di rappresentanza connesse con l'introduzione del regime da rettore unico forestiero. Vi confluirono sia parte dell'aristocrazia militare cittadina, sia persone per le quali entrambe le società cittadine potevano costituire uno strumento di affermazione, vale a dire nobiltà minore, giudici, notai, mercanti e prestatori, proprietari di immobili. I due organismi societari vercellesi rappresentavano così una estrema varietà di categorie e di gradazioni socio-economiche. Fra gli anni Venti e gli anni Trenta entrambe le organizzazioni riuscirono a conquistare un crescente peso politico, ottenendo quote rilevanti di rappresentanza nel consiglio cittadino. Nel 1238 anche i Paratici (corporazioni di mestiere), che in un secondo momento confluirono nella società di S. Stefano, conquistarono il diritto di partecipare al consiglio cittadino, con l'ammissione stabile di 200 membri. Le scelte politiche fra gli anni Venti e Trenta furono improntate a un progressivo potenziamento delle istanze giurisdizionali del comune: politiche di popolamento, tutela e controllo dei beni comuni, erosione dei diritti signorili sui castelli, per culminare nel progetto di appropriazione della giurisdizione sul territorio dell'*episcopatus* ancora detenuta dal vescovo fra il 1238 e il 1243. Ho cercato di ricostruire le vicende di questi anni in: Baietto, *Vescovi e comuni* cit., p. 171-198. Su origine e composizione delle organizzazioni societarie v. le opere citate sopra, nota 24.

La formazione di un sistema documentario come strumento essenziale di esercizio del potere è collegata al mutamento delle concezioni di governo introdotte dal regime podestarile che deve consentire lo sviluppo e il confronto di una società eterogenea, organizzata in una pluralità di *partes*. Tale concezione di governo è caratterizzata da un processo di spersonalizzazione del potere: come si è visto il comune è concepito in maniera sempre più astratta, come entità rappresentante una collettività organizzata in cittadinanza e giuridicamente legittimata ad autogovernarsi. Abbiamo osservato che le scritture, in particolare gli statuti, con le prassi di giuramento ad essi collegate, sono fondamentali a rendere esplicita ed effettivamente operante questa concezione. Il processo di spersonalizzazione riguarda tutte le cariche pubbliche e anche in questo caso si è visto che solo prassi di scritturazione estensive e sistemi di controllo di tutte le fasi amministrative possono garantire continuità e trasparenza alle operazioni svolte nei singoli uffici, al di là dell'avvicendamento dei funzionari. Solo attraverso la scrittura inoltre diventa possibile che la struttura dell'organizzazione comunale, articolata in una pluralità di uffici, assuma caratteri di organicità e di coerenza interna, che diventi insomma un sistema dotato di sistemi di interrelazione e di connessione: i libri, passando da un ufficio all'altro, consentono lo scambio di informazioni e la crescita del loro ambito di utilizzo. Infine, caratteristica chiave del sistema di governo podestarile è il potenziamento del meccanismo di rappresentanza socio-politica. Il regime podestarile deve essere in grado di allargare la partecipazione politica al potere e contemporaneamente di gestire i conflitti che tale allargamento comporta all'interno delle istituzioni. Pensiamo soltanto alla registrazione estensiva delle sedute consiliari o alla scrittura di tutte le fasi procedurali in ambito giudiziario, fiscale e finanziario. Solo attraverso la scrittura le procedure possono fornire il livello di garanzia necessario perché la macchina amministrativa possa funzionare e sopportare le tensioni politiche a cui le diverse scelte sono sottoposte. La massiccia introduzione di sistemi di controllo risponde alla volontà e alla necessità di preservare le funzionalità del sistema documentario - e della connessa amministrazione della cosa pubblica - dagli avvicendamenti politici, di salvare la scrittura in libri e registri come possibilità stessa di esistenza del comune inteso come forma unitaria di gestione del *publicum*.

Sia chiaro, non intendo negare il ruolo svolto dalla prima affermazione del Popolo nello sviluppo di un sistema sempre più articolato di governo fondato sulla scrittura: credo però che questo rapporto non si risolva in una relazione semplice di causa-effetto. Il ruolo delle organizzazioni popolari è fondante, perché è proprio il loro ingresso nell'arena politica, il loro coinvolgimento sempre più attivo nelle attività di governo a creare - fra gli anni Venti e Cinquanta - la necessità di gestire tale presenza, o meglio di gestire la compresenza di forze diverse e conflittuali all'interno delle istituzioni, necessità a cui si risponde potenziando il sistema documentario nei modi che abbiamo visto. Come si è osservato, gli sviluppi sostanziali nelle strutture documentarie del comune avvengono, a partire dagli anni venti del sec. XIII, in una situazione di gestazione della *pars populi* e nascono non tanto - o quantomeno non solo - da istanze avanzate con chiarezza da queste prime formazioni popolari, quanto piuttosto dall'esigenza da parte del sistema podestarile di tutelare e migliorare il funzionamento del comune, consentendo al contempo il confronto politico di forze eterogenee negli organi di governo.

#### 4. Le diverse funzioni del sistema documentario nelle città minori.

A Vercelli, Novara, Asti, insomma nei grandi comuni con pieno e articolato sviluppo demografico, economico, sociale e istituzionale, la costruzione di un sistema documentario complesso e articolato va di pari passo con l'elaborazione di concezioni di governo fondate su livelli progressivi di inclusione. Questi comuni si dotano però di sistemi documentari aperti, passibili di modifiche, ampliamenti e aggiornamenti che possono trasformare il sistema nel suo complesso. Nelle grandi città padane, le possibilità di trasformazione permetteranno, in età angioina, di modificare radicalmente le caratteristiche del sistema politico-documentario da strumento volto all'inclusione e a dare contenuto all'idea di cittadinanza<sup>65</sup> a strumento capace di organizzare anche l'esclusione: allora i governi di Popolo, con le grandi liste, diventano promotori diretti di strumenti

---

<sup>65</sup> Sulla pluralità di condizioni e significati inclusi nel concetto di cittadinanza nel contesto cittadino medievale v. P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza europea*. 1. *Dalla civiltà comunale al settecento*, Roma-Bari 1999, p. 3-50.

documentari fondati sulla dialettica fra appartenenza ed esclusione e quindi improntati alla chiusura<sup>66</sup>.

Abbiamo ricordato all'inizio che esiste però un'interferenza fra la formazione di un sistema documentario articolato e le specificità locali: il discorso che abbiamo fatto sin qui si applica ai grandi comuni, ma va in parte modificato se prendiamo in considerazione Alba e Alessandria, Cuneo, Mondovì, Fossano e Chieri. Si tratta di centri che assumono come modello il sistema documentario messo a punto nei comuni maggiori, ma in fasi e situazioni diverse. Esso dunque non può avere qui lo stesso significato, le stesse funzionalità che abbiamo messo in luce per Vercelli. L'adozione di un sistema documentario modellato su quello messo a punto nei comuni maggiori non si configura cioè come un'importazione passiva, ma come scelta motivata dalla necessità di rispondere a esigenze differenziate, con funzioni calibrate sulla realtà demica, economica e politica che si deve gestire.

I comuni di Alba e di Alessandria nella prima metà del Duecento impostano tutta la loro politica sulla difesa e sulla conservazione del proprio territorio da potenti vicini, quali i comuni di Asti e Genova o il marchese di Monferrato. La costruzione territoriale di Alba, che avviene in costante tensione dialettica con il comune di Asti, intorno al 1204 circa passa da una fase di espansione a una di difesa e consolidamento delle posizioni<sup>67</sup>. Non stupisce che proprio in questa fase si collochi l'iniziativa di redigere il *liber iurium* (1215), inteso dunque come strumento di affermazione dei propri diritti sul territorio, che rischiavano di essere messi in discussione. Gran parte delle esigenze di scritturazione del comune di Alba nella prima metà del secolo sono proiettate proprio sul *liber iurium*, il *Rigestum comunis Albe*. Nella seconda fase redazionale, che raccoglie documenti per la maggior parte compresi fra il 1215 e il 1263, si osserva un allargamento della tipologia documentaria, cui corrisponde una diversificazione delle funzioni svolte dal libro. Oltre ai documenti attestanti diritti, compaiono in maniera consistente anche ricognizioni di diritti ed esenzioni, bandi, statuti e documenti inerenti l'attività consiliare<sup>68</sup>. Particolare rilevanza hanno le operazioni di tutela del territorio: si pensi per esempio alla ricognizione degli *iura* che il comune di

---

<sup>66</sup> Circa le politiche di esclusione fondate sulle liste v. per esempio il caso di Bologna, ben documentato e studiato da: Milani, *Dalla ritorsione al controllo* cit.; Id., *Il governo delle liste* cit. A Vercelli la prima lista di esclusione relativa alla *pars* fuoriuscita dei Bicchieri risale al 1243: *Documenti dell'archivio comunale di Vercelli relativi ad Ivrea*, a cura di G. COLOMBO, Pinerolo 1901 (BSSS 8), doc. 124, p. 201-203. Lo stesso bando è rinnovato nel 1247, quando è inserito solennemente negli statuti cittadini, in modo da attribuirgli un preciso significato di programma politico: *Statuta Communis Vercellarum* cit., doc. 26, col. 1306-1315. Solo un anno più tardi la situazione politica subisce un ribaltamento. Allora i Bicchieri, rientrati, operano un riciclo del bando emesso in precedenza contro di loro, cancellandovi date e nomi e invertendo i riferimenti al papa e all'imperatore, per poi attribuirlo alla parte guidata dagli Avogadro: *ibid.* V. per queste vicende: C.D. Fonseca, *Ricerche sulla famiglia dei Bicchieri e la società vercellese dei secoli XII e XIII*, in «Contributi dell'Istituto di Storia Medioevale dell'Università Cattolica di Milano», 1, 1968, pp. 207-262, in particolare p. 233-234, 238; Baietto, *Vescovi e comuni* cit., p. 194-198.

<sup>67</sup> Dall'attento studio di Domenico Albesano, *La costituzione politica del territorio comunale di Alba*, in «Bollettino Storico Bibliografico subalpino», 69, 1971, p. 87-174, risulta che la costruzione territoriale del comune di Alba si sviluppa in tre fasi: ad un primo periodo (anni Settanta-Novanta del secolo XII) in cui l'obiettivo è essenzialmente costituito dalla volontà di assicurare il controllo economico e politico della zona più prossima alla città, segue una fase espansionistica, caratterizzata da una pluralità di forme di sottomissione, che inizia in concomitanza con la comparsa del primo podestà forestiero (1194) e prosegue fino al 1204 circa. In seguito - in corrispondenza di una ripresa delle politiche di espansione di Asti verso l'Albese - l'ampliamento prosegue in tono minore, con evidenti battute di arresto. La principale preoccupazione è ora costituita dal consolidamento e dalla conservazione delle proprie posizioni, fatto, questo, che emerge chiaramente dalla politica pattizia del comune, contraddistinta da «una notevolissima capacità di immaginare forme diverse di connessione con le forze sul territorio», in particolare con tutti i nemici di Asti, «e di elaborare strumenti istituzionali flessibili, sfruttando al massimo il linguaggio politico comunale». Per quest'ultimo aspetto: R. Bordone, P. Guglielmotti, M. Vallerani, *Definizione del territorio e reti di relazione nei comuni piemontesi nei secoli XII e XIII*, in *Städtelandschaft - Städtenetz - zentralörtliches Gefüge. Ansätze und Befunde zur Geschichte der Städte im hohen und späten Mittelalter*, a cura di M. Escher, A. Haverkamp, F.G. Hirschmann, Mainz 2000, p. 191-232, in particolare, su Alba, p. 209-214, citazione a p. 210. Sulla politica territoriale del comune albese v. anche: F. Panero, *Trasformazioni e organizzazione del territorio comunale albese nei secoli XIII-XIV*, in «Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo», 85, 1991, ora in Id., *Comuni e borghi franchi* cit., pp. 229-243.

<sup>68</sup> Per le due fasi di cui si compone il *Rigestum* del comune di Alba, le sue molteplici forme documentarie e le sue funzioni politiche: Baietto, *Scrittura e politica* cit., p. 147-165.

Alba deteneva nel contado, ordinata dal podestà Pagano di Pietrasanta nel 1224<sup>69</sup>. In quell'anno era in corso una *coniunctio*, ossia un esperimento di sintesi istituzionale fra Alba e Asti, che, pur concepito in un'ottica in linea di principio paritaria, nasceva e si svolgeva di fatto sotto la spinta espansionistica del potente comune di Asti<sup>70</sup>. Gli Albesi cercarono allora di tutelarsi effettuando una ricognizione dei diritti cittadini di cui si ordina espressamente l'inserimento nel *Rigestum*. Se consideriamo che per il comune di Alba non sono attestati, neppure in maniera indiretta, altri libri del comune fino ai tardi anni Sessanta - fatta eccezione per gli statuti -, possiamo concludere che per la prima metà del secolo tutte le principali operazioni documentarie provviste di un valore politico convergessero proprio sul *Rigestum*<sup>71</sup>, il che consente di considerare il caso albese come un'eccezione nello schema di sviluppo che abbiamo visto per Vercelli.

Un discorso analogo vale per Alessandria, nata nel 1168 dal convergere dell'attività consortile di elementi locali e di interessi politico-militari della Lega Lombarda, nonché dei comuni dell'area lombardo-piemontese, fra i quali Genova ebbe un peso particolare. La città, inizialmente priva del riconoscimento dello *status* di *civitas*, ottenuto dall'imperatore solo nel 1183<sup>72</sup>, iniziò subito la propria costruzione territoriale seguendo da un lato le direttrici commerciali e dall'altro la necessità di assicurarsi postazioni fortificate per difendersi dalle signorie territoriali e dai comuni contigui (i marchesi di Monferrato, Acqui, Asti, Genova, Tortona)<sup>73</sup>. La particolare attenzione rivolta da questo comune alla tutela dei beni e dei diritti sul territorio è attestata, oltre che dal *liber iurium* iniziato nel 1205, con caratteristiche simili a quelle viste per Alba<sup>74</sup>, ancora dallo statuto del 1297, dal quale emerge peraltro l'adozione di un sistema di libri, registri ed elenchi assai complesso e molto simile a quello attestato per Vercelli. Al controllo e al censimento dei diritti del comune è dedicato un intero libro dello statuto, il quarto, che si apre proprio con l'obbligo da parte del podestà di procedere a una dettagliata inchiesta volta a censire e recuperare tutti i beni e i proventi pubblici in città e contado<sup>75</sup>. Colpisce subito, procedendo nella lettura del libro, il numero di elenchi e di scritture ordinate allo scopo di ripristinare il controllo sul territorio e sugli uomini sottoposti alla giurisdizione cittadina, interessata da un processo di progressivo sgretolamento<sup>76</sup>.

---

<sup>69</sup> *Rigestum comunis Albe* cit., doc. 449, p. 262-270.

<sup>70</sup> Sulla *coniunctio*, quale esperimento politico e diplomatico: E. Artifoni, *La «coniunctio et unitas» astigiano-albese del 1223-1224 Un esperimento politico e la sua efficacia nella circolazione di modelli istituzionali*, in «Bollettino Storico Bibliografico subalpino», 78, 1980, p. 105-126.

<sup>71</sup> Di quest'avviso anche Francesco Panero, che ha recentemente sottolineato come a partire dal 1225, anno di composizione di una compilazione statutaria, «i libri di riferimento per tutta l'attività politica, amministrativa e giudiziaria del comune di Alba furono due, il *Rigestum* e il Libro degli statuti»: Panero, *Studi per una storia d'Albic.*, p. 16-17, citazione a p. 17.

<sup>72</sup> Alessandria ottenne il riconoscimento da papa Alessandro III nel 1175, con la costituzione dell'omonima diocesi, quello del marchese di Monferrato nel 1178 e infine quello imperiale, tramite la *factio iuris* di una seconda fondazione con il nome di Cesarea, nel 1183. Sulla costruzione del comune di Alessandria, il suo assetto territoriale e i rapporti con i poteri vicini: G. Pistarino, *Alessandria nel mondo dei Comuni*, in «Studi Medievali», III s., 11, 1970/1, p. 1-101; Id., *La doppia fondazione di Alessandria (1168, 1183)*, in «Rivista di storia, arte archeologia per le province di Alessandria e Asti», 106, 1997, p. 5-36; Id., *Genova, Alessandria e papa Alessandro III*, in *Miscellanea di studi storici*, II, Genova 1983, p. 31-52; F. Firpo, *L'area e gli anni della genesi di Alessandria: dinamiche e interferenze politico-sociali*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 92, 1994, p. 477-504. I risvolti della costituzione politica e territoriale di Alessandria sugli assetti circoscrizionali ecclesiastici sono stati studiati da G. Fiaschini, *La fondazione della diocesi di Alessandria ed i contrasti con i vescovi acquisi*, in *Popolo e stato in Italia nell'età di Federico Barbarossa. Alessandria e la lega lombarda*. Relazioni e Comunicazioni presentate al XXXIII congresso storico subalpino (Alessandria 6-9 ottobre 1968), Torino 1970, p. 495-512; V. Polonio, *La diocesi di Alessandria e l'ordinamento ecclesiastico preesistente*, *ibid.*, p. 563-576; Id., *Nuove fondazioni e nuove circoscrizioni diocesane: il caso di Alessandria*, in *Borghi nuovi e borghi franchi* cit., p. 383-407.

<sup>73</sup> È stato recentemente sottolineato come la costruzione territoriale di Alessandria, avvenuta prescindendo dalla possibilità di far riferimento a una circoscrizione pubblica precedente e dalla volontà di disegnare la zona di espansione del comune sul distretto diocesano (costituito soltanto nel 1175), abbia rappresentato allo stesso tempo un'eccezione e un modello per altri borghi di nuova fondazione: A. A. Settia, *Epilogo*, in *Borghi nuovi e borghi franchi* cit., p. 427-440, in particolare p. 438-440; F. Panero, *La costruzione dei distretti comunali dei grandi borghi nuovi del Piemonte centro-meridionale (secoli XII-XIII)*, *ibid.*, p. 331-356, in particolare pp. 331-336.

<sup>74</sup> Si tratta del *Codex qui «Liber Crucis»* cit.

<sup>75</sup> *Codex statutorum Magnificae Communitatis atque diocaesis Alexandrinæ* cit., p. 123.

<sup>76</sup> In connessione con il resoconto scritto dei beni e dei diritti del comune, citato alla nota precedente, si vieta l'alienazione e la vendita di beni del distretto a qualcuno che non sia sottoposto al pagamento del fodro, decretando

Nella seconda metà del secolo tanto Alba, quanto Alessandria adottano un sistema documentario complesso del tipo vercellese, che assume però in questi casi una funzione difensiva, di fissazione di diritti messi in discussione. La finalità era cioè opposta a quella riscontrabile per Vercelli, dove non si dava alcuna necessità di difendere la giurisdizione da attacchi esterni, ma si mirava piuttosto a estenderla e a potenziarla.

Nella seconda metà del secolo XIII, lo stesso tipo di sistema documentario complesso è acquisito da due centri nati come villenove fra la fine del secolo XII e gli anni Trenta del successivo: si tratta di Mondovì e Fossano, che con Cuneo e Cherasco nel corso del Duecento giungono a ridisegnare l'assetto politico e territoriale del Piemonte meridionale<sup>77</sup>. Sono centri alle prese con la necessità di affermare una nuova esistenza, con un'esigenza di legittimazione che potremmo definire radicale dal punto di vista tanto giuridico, quanto territoriale. Questo aspetto si riflette sulle scelte documentarie operate dai singoli comuni ed è particolarmente evidente per esempio nel *Libro Verde* del comune di Fossano, redatto fra il 1287 e il 1288<sup>78</sup>. La selezione dei documenti che vi sono inseriti sottolinea la predilezione per gli strumenti giudiziari nella regolazione dei rapporti con i detentori di diritti sui villaggi che compongono il territorio comunale e rivela, in particolare, una preferenza per i dispositivi di mediazione e di negoziazione per risolvere le liti territoriali in atto, testimoniata dall'alto numero di arbitrati<sup>79</sup>. A differenza delle città come Vercelli, Novara, Asti, il processo di affermazione sul territorio di questo comune nuovo non può appoggiarsi a circoscrizioni laiche o ecclesiastiche precedenti da cui trarre elementi di legittimazione, né esistono

---

altresì l'annullamento dei contratti stipulati in tal senso a partire dal 1250: *ibid.*, p. 150, «De bannis illorum qui fecerunt alienationes in ecclesias vel clericos vel alios qui non consueverunt solvere fodra. Et de bannis eorum qui receperunt alienationes predictas», «de eodem». Si ordina poi la redazione di un libro dei luoghi e dei *castra* acquisiti dal comune, corredati dall'*instrumentum acquisitionis* (*ibid.*, p. 121, «De ponendo in uno libro omnia loca et castra acquisita»), di un libro delle vendite effettuate dal comune (*ibid.*, p. 126, «De precio rerum venditarum a communi in denariis numeratis excutiendo»), di un libro dei nuovi abitanti (*ibid.*, p. 134, «Quod quilibet possit venire in Alexandria ad habitandum sine fodro») e di un'inchiesta su tutti i vassalli e i *cives* che avessero stipulato con il comune «*pacta et conventiones*» (*ibid.*, p. 134-135, «De vassallis et civibus Alexandrie inquirendis»).

<sup>77</sup> Cuneo e Mondovì nascono negli ultimi anni del secolo XII, Fossano nel 1236 e Cherasco nel 1243; i primi due comuni tuttavia sono ricostituiti, in una sorta di seconda fondazione, nei primi anni Trenta del Duecento. La nascita di Cuneo, Mondovì (in una zona sulla quale il vescovo di Asti stava cercando di sviluppare una dominazione di tipo signorile) e Fossano è favorita - seppure in forme e misure diverse - dal comune di Asti, che fornisce aiuti politici, finanziari e talora militari, al fine di accrescere la propria capacità di influenza fuori dell'area di suo diretto controllo giurisdizionale e di agevolare al contempo i propri traffici commerciali. È bene ricordare però che non si può parlare di villenove nate su spinta diretta degli Astigiani: tali borghi «nascono (...) dall'aggregazione in larga parte spontanea degli immigrati, anche se l'intervento della città ha in ciascun caso un peso notevole». Solo per Cherasco è possibile riscontrare un'iniziativa diretta da parte del vicino comune di Alba. Una valutazione d'insieme sul piano della riorganizzazione territoriale alla fine del Duecento fa emergere la creazione di una sorta di equilibrio e di non concorrenza fra i quattro centri, che, nella «consapevolezza (...) che quella raggiunta è la loro "giusta taglia"», riescono complessivamente a ridurre drasticamente o ad assimilare gran parte dei poteri signorili operanti nella zona in precedenza. Per tutto questo v. P. Guglielmotti, *Territori senza città. Riorganizzazioni duecentesche del paesaggio politico nel Piemonte meridionale*, in «Quaderni Storici», 90, 1995, p. 765-798, citazioni a p. 767 e 789; Bordone, Guglielmotti, Vallerani, *Definizione del territorio e reti di relazione* cit., p. 217-227; per il tentativo di costruzione signorile del vescovo di Asti: R. Bordone, *Un tentativo di "principato ecclesiastico" fra Tanaro e Stura. Le trasformazioni bassomedievali del comitato di Bredulo*, in *Le strutture del territorio fra Piemonte e Liguria dal X al XVIII secolo*, a cura di A. Crosetto, Cuneo 1992, p. 121-140. Ancora su Cuneo e Mondovì: P. Guglielmotti, *L'incidenza dei nuovi comuni di Cuneo e Mondovì nel Piemonte Meridionale del Duecento*, in «Società e Storia», 67, 1995, p. 1-44; Id., *Le origini del comune di Mondovì: progettualità politica e dinamiche sociali fino agli inizi del Trecento*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», Parte I: 90, 1992, pp. 5-79 91, Parte II: 91, 1993, p. 401-476, ora anche in *Storia di Mondovì e del Monregalese, I Le origini e il Duecento*, a cura di R. Comba, G. Griseri, G. M. Lombardi, Cuneo 1998, p. 45-184; P. Grillo, *Le origini di Cuneo*, in *Storia di Cuneo e delle sue valli, II: Fra Asti e Milano. Origini e primi sviluppi di Cuneo comunale nel declino della potenza sveva. 1198-1259*, a cura di R. Comba, Cuneo 1999, p. 7-27. Su Fossano e Cherasco: G. Quaglia, *La fondazione di Fossano: un'iniziativa convergente di "universitates" rurali*, in *I borghi nuovi, secoli XII-XIV*, a cura di R. Comba, A.A. Settia, Cuneo 1993, p. 249-266; *Cherasco. Origine e sviluppo di una villanova*, I-II, a cura di F. Panero, Cuneo 1994.

<sup>78</sup> *Il libro verde del comune di Fossano ed altri documenti fossanesi (984-1314)*, a cura di G. Salsotto, Pinerolo 1909 (BSSS 38).

<sup>79</sup> Il *Libro Verde* risulta infatti costituito quasi interamente da atti giudiziari. Esempi di compromesso nelle mani di arbitri in merito a liti sorte fra il comune di Fossano e signori, comuni o insediamenti concorrenti: *Il libro verdecit.*, doc. 3-5, p. 2-8(1247); doc. 7, p. 7-13 (1251); doc. 21-23, p. 30-36 (1277-1281) doc. 34-37, p. 52-59 (1258).

atti solenni di riconoscimento su cui fondare le proprie pretese. Occorre ancorare tutto al presente o al passato più prossimo e gli atti giudiziari, capaci di corroborare le soluzioni raggiunte con la certezza del diritto derivante dal rispetto di procedure condivise, appaiono lo strumento più sicuro. Alla stessa esigenza di fondo, di creare legittimità, risponde anche un documento del 1253, con il quale le *universitates* di Romanisio, Ricosio, Villamairana e Sarmatorio, alla presenza del consiglio e del podestà di Fossano, ribadiscono la cessione e l'unione dei propri diritti avvenuta al momento della fondazione della villanova: a distanza di meno di un ventennio dall'atto che ha dato vita al centro di Fossano, si ripercorre quel momento fissandolo come memoria, come elemento fondante della storia del comune<sup>80</sup>.

Qualcosa di analogo è riscontrabile anche per Mondovì, centro intorno al quale si confrontano tentativi di affermazione di matrice diversa: il vescovo di Asti, i Bressani (una potente famiglia signorile che dagli anni Trenta cerca di impadronirsi del comune<sup>81</sup>) e la dominazione angioina dopo il 1259. Proprio la necessità di far fronte a questo incrocio di pretese comporta il bisogno di creare una fascia territoriale di diretta pertinenza intorno alla villanova e genera altresì uno sforzo di affermazione su un'area più vasta, definita a partire dagli anni Cinquanta come *districtus*. Un'affermazione, quest'ultima, che si avvale di una notevole varietà di strumenti: all'appoggio spontaneo fornito dalle *villae* dell'area montana meridionale si affiancano la fondazione di un nuovo insediamento, l'inclusione nel *districtus* di alcuni villaggi, le conquiste militari avvenute talora con la mediazione dei Bressani e le alleanze in forma di cittadinate<sup>82</sup>. Nella costruzione della fascia di diretta pertinenza hanno un peso rilevante l'individuazione dei beni comuni e gli accertamenti di confini con le comunità circostanti<sup>83</sup>. La definizione del controllo sulle risorse collettive costituisce una necessità vitale per affermare l'esistenza stessa dell'istituzione comunale che, come nel caso di Fossano, non può contare sui metodi tradizionali di legittimazione. Ancora una volta ciò si riflette chiaramente negli strumenti documentari adottati. A tal scopo nel 1291 si provvede alla redazione di un vero e proprio *liber* contenente l'inventario di «omnes terre et possessiones comunis Montisregalis et dicto communi pertinentes et ficta et debita»<sup>84</sup>. E ancora, l'accertamento dei confini con le comunità di Montaldo e Roburent del 1284 presenta tutti i caratteri della creazione della memoria: il consiglio del comune di Mondovì elegge solennemente alcuni anziani «tamquam antiqui homines et retinentes memoriam», sulla base delle cui testimonianze si elencano e si determinano i confini delle alpi e dei boschi fra i tre soggetti. Gli obiettivi dichiarati dell'operazione sono la preservazione della concordia fra le tre comunità e la conservazione della memoria («ad memoriam retinendam»). Il valore pubblico dell'operazione è sottolineato dal riferimento, per ogni passaggio del procedimento, ad altrettante delibere del consiglio registrate nel *liber consiliorum*. Infine, per celebrare questa iniziativa è anche ingaggiato un giullare, che accompagna gli anziani sul luogo «ad discernendum ipsos fines etiam inquirendos terminos veteres et novos» suonando i timpani e altri strumenti<sup>85</sup>. Si tenta cioè di sottolineare e fissare nella memoria collettiva un momento a cui si intende attribuire un significato fondativo: la memoria collettiva è trasformata in questo modo in memoria politica del comune.

Nei casi di Fossano e Mondovì, dunque, attestare la capacità di controllare un territorio, di esercitarvi concretamente dei diritti, come fanno i comuni di più antica tradizione, è essenziale ad affermare la stessa esistenza dell'istituzione comunale, un problema questo totalmente superato da

---

<sup>80</sup> *Idod.*, doc. 73, p. 83-84.

<sup>81</sup> Guglielmotti, *Le origini del comune di Mondovì* cit., p. 48-49, 463-473.

<sup>82</sup> Sulle diverse fasi di costruzione del territorio da parte del comune di Mondovì: *ibid.*, p. 49-79.

<sup>83</sup> Sulle modalità di affermazione e sulle funzioni di "centro" svolte dalla villanova di Mondovì nell'area immediatamente circostante, confrontate con quelle di Cuneo, Cherasco e Fossano v. Guglielmotti, *Territori senza città* cit., p. 777-784.

<sup>84</sup> Il *liber* è ora contenuto nella copia trecentesca del *liber instrumentorum* di Mondovì, fatta dal notaio Antonio Re sulla base di un nucleo precedente: *Il «Liber instrumentorum» del comune di Mondovì*, a cura di G. Barelli, Pinerolo 1904 (BSSSS XXIV), doc. 103, p. 255-276. Sul sistema documentario di Mondovì e sul *liber instrumentorum* v. P. Merati, *Il comune di Mondovì e la documentazione: testimonianze e ipotesi*, in *Storia di Mondovì*, Mondovì 2002, p. 81-110, in particolare p. 95-108.

<sup>85</sup> *Il «Liber instrumentorum»* cit., doc. 96, p. 239-242. Una simile operazione è attestata nel 1290, quando gli uomini di Mondovì da una parte e quelli di Garessio dall'altra «de comuni concordia et voluntate» determinano i confini fra le due località: *ibid.*, doc. 30-31, p. 70-72.

città come Vercelli. L'adozione di sistemi documentari complessi, talvolta sovradimensionati, nasce qui dalla necessità di affermare un'esistenza "nuova", per nulla scontata, che non può contare sulla tradizione e soprattutto sulla presenza di una diocesi o di altra circoscrizione di riferimento: tutto ciò che per gli altri comuni è memoria da conservare, qui è da creare *ex novo*.

Osserviamo infine il caso di Chieri. Si tratta di un centro che non può definirsi *civitas*, ma che tuttavia ha una storia antica, legata al dominio del vescovo di Torino<sup>86</sup> e nel Duecento si caratterizza per la consistente crescita di un ceto urbano dedito alle attività mercantili e feneratizie<sup>87</sup>. A queste presenze e alla loro sensibilità economica si deve la messa a punto di un catasto, suddiviso in due sezioni per ciascun quartiere, che prevede un elevatissimo livello di dettaglio nelle dichiarazioni. Della prima redazione, avvenuta nel 1253, è conservata la parte relativa al quartiere di Vairo<sup>88</sup>, composta di due libri: il primo, intitolato «*liber possessionum*», raccoglie le terre dichiarate dai contribuenti. Accanto a ogni paragrafo è riportata la *summa* della superficie totale dei fondi descritti, espressa tanto in termini di superficie, quanto in termini di valore imponibile. A margine sono segnalate in maniera molto precisa tutte le modifiche prodotte dai cambiamenti di proprietà. Nel secondo libro, il «*liber rerum mobilium et immobilium*», sono censiti i beni mobili e i beni immobili che i cittadini detenevano in città o presso le mura (case e torri), corredati dalle stime effettuate dagli *estimatores*, i quali valutavano i beni mobili per l'intero valore, le case, le torri e gli orti per un terzo e le terre per la metà<sup>89</sup>. La dichiarazione di debiti e crediti, che costituisce la parte più rilevante dei consegnamenti, è sempre corredata dal nome del creditore o del debitore, in modo che si possano effettuare controlli incrociati. Il medesimo principio vale per gli affitti e i censi dovuti. Per ogni paragrafo del «*liber rerum mobilium et immobilium*» troviamo la *summa possessionum*, cioè il valore imponibile della somma della superficie totale dei fondi ricavata dal «*liber possessionum*», la *summa domorum*, la *summa mobilis derogatis debitis*, ossia la somma di tutti i beni mobili, e infine la *summa grossa*, vale a dire il valore imponibile complessivo di ciascun dichiarante. Uno strumento così dettagliato, che consente un'estrema varietà di controlli incrociati, rimanda a una pretesa di controllo quasi totale sulla situazione patrimoniale dei cittadini. Nei decenni successivi i libri fiscali continuano a essere rinnovati e aggiornati, con una cura che risulta maniacale se confrontata con ciò che accade nelle

---

<sup>86</sup> L'area della collina a est di Torino fu oggetto di costruzione di un principato territoriale a opera del vescovo di Torino: G. Sergi, *Poteri e territorio lungo la strada di Francia. Da Chambéry a Torino fra X e XIII secolo*, Napoli 1981, p. 51, 73-84, 175-182. Per un inquadramento delle funzioni di lunga durata delle città in quest'area: Id., *Le città come luoghi di continuità di nozioni pubbliche di potere. Le aree delle marche di Ivrea e di Torino*, in *Piemonte medievale. Forme del potere e della società. Studi per G. Tabacco*, Torino 1985, pp. 5-29, in particolare p. 25-26.

<sup>87</sup> Sull'origine e lo sviluppo del comune di Chieri: L. Cibrario, *Delle storie di Chieri libri quattro*, Torino 1827; C. Terranova, *Chieri Medievale*, Chieri 1984; Bordone, Guglielmotti, Vallerani, *Definizione del territorio e reti di relazione* cit., p. 214-217; C. La Rocca, *Da Testona a Moncalieri. Vicende del popolamento sulla collina torinese nel Medioevo*, Torino 1986, p. 158-190. Un quadro della situazione chierese nel secolo XIII in: M. Montanari-Pesando, *Villaggi nuovi nel Piemonte medievale. Due fondazioni chieresi nel secolo XIII: Villastellone e Pecetto*, Torino 1991, p. 11-22. Per comprendere il ruolo giocato da Chieri - collocata in una cruciale area di transito fra Asti e Torino - nel contesto della complicata dialettica di collegamenti e opposizioni con gli altri poteri gravitanti sulla zona (i conti di Moriana-Savoia, il vescovo di Torino, l'omonimo comune, Asti, Testona): Sergi, *Poteri e territorio* cit., in particolare pp. 175-187.

<sup>88</sup> *I più antichi catasti del comune di Chieri (1253)*, a cura di M. C. Daviso Charvensod, Pinerolo 1939 (BSSS CLXI). V. anche lo studio di M. C. Daviso Charvensod, *I più antichi catasti del comune di Chieri (1253)*, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», 39, 1937, p. 66-102. Il catasto chierese è inserito nel panorama degli estimi italiani duecenteschi da: A. Grohmann, *L'imposizione diretta nei comuni dell'Italia centrale nel XIII secolo. La Libbra di Perugia del 1285*, Perugia 1986, p. 1-18, su Chieri v. in particolare p. 11-12.

<sup>89</sup> Si è sottolineato che questo sistema di valutazione assicura ai proprietari fondiari un rilevante abbattimento del valore imponibile ed è adottato proprio per rabbonire questa componente sociale che si dimostra sempre piuttosto riluttante ad accettare un sistema di ripartizione delle imposte reali basato su una particolareggiato rilevamento dei beni: R. Zangheri, *Catasti e storia della proprietà terriera*, Torino 1980, p. 47. Le prassi di stima adottate a Chieri si discostano parecchio da quelle in uso per esempio a Milano. Gli stimatori del comune lombardo infatti si basavano sul valore medio che le terre avevano nella circoscrizione e sul genere di coltura, che era accertata per mezzo degli anziani del luogo e dei notai che generalmente redigevano gli atti di compravendita e di locazione. V. per questo: Biscaro, *Gli estimi del Comune di Milano* cit., p. 393.

altre realtà della regione: oltre ai continui aggiornamenti operati sui libri stessi, già nel 1260 si redige un nuovo catasto, seguito da altre due redazioni nel 1275 e nel 1289<sup>90</sup>.

Negli anni settanta del secolo XIII si osserva una vera e propria esplosione documentaria che si avvia con una ricognizione delle fedeltà dei signori di castello nel 1271<sup>91</sup> e culmina nella composizione del *Libro Rosso*, che raccoglie tali ricognizioni e opera arditi collegamenti con il potere vescovile, mediante un'accorta selezione documentaria. La scelta dei documenti presenti nel libro, così come già la precedente ricognizione, è funzionale a creare l'immagine di un'istituzione comunale capace di imporsi come indiscusso centro giurisdizionale sul territorio e sugli uomini che vi risiedono, pur essendo in grado allo stesso tempo di elaborare una pluralità di forme di raccordo con questi soggetti giuridici. Nel libro sono raccolti gli atti con i quali i Chieresi, in particolare dagli anni cinquanta in poi<sup>92</sup>, avevano potenziato il loro controllo sul territorio attraverso l'integrazione nel comune dei poteri signorili presenti nell'area. Lo strumento privilegiato è, non a caso, il feudo oblato, pur temperato da una grande inventiva politico-documentaria, che traspare per esempio nella capacità di unire elementi del cittadinoico ed elementi feudali o nel regolare l'accesso al consiglio cittadino per i signori che si uniscono al comune. Nella sostanza con i feudi oblati chieresi i *domini loci* diventano al tempo stesso vassalli e *cives*<sup>93</sup>, ottenendo talora il diritto di partecipare al consiglio; tuttavia dal punto di vista formale, della rappresentazione fornita dal comune di questi rapporti giuridici, l'integrazione dei signori attraverso la concessione della cittadinanza resta schermata da una relazione di tipo gerarchico, tesa a sottolineare le alte pretese avanzate dalla *potestas* comunale<sup>94</sup>. La ricognizione del 1271 ripercorre queste tappe, con un nuovo momento di esaltazione della capacità di controllo del comune-*dominus* sul proprio territorio e sui nuclei di potere che vi risiedono<sup>95</sup>. Il 1271 è un anno cruciale, segnato dalla dedizione di Chieri a Carlo d'Angiò, che deve aver ulteriormente stimolato il bisogno di ribadire l'assetto di potere raggiunto nel momento in cui un nuovo livello politico si sovrapponeva formalmente a quello comunale. La parabola culmina con la composizione del *Libro Rosso* che, sotto questa luce, assume il significato di una vera e propria celebrazione del comune chierese, di cui ripercorre il passato - seppure relativamente recente - di affermazione. Paragonato al *liber iurium* di Fossano, che abbiamo visto essere teso a esaltare il momento presente di negoziazione giuridica, nell'impossibilità di agganciarsi a un qualche passato legittimante, il *Libro Rosso* rappresenta un esempio di segno opposto, volto a illustrare un passato ricostruito ad arte e un potere, quello comunale, di cui si sottolinea la capacità di sottomettere i poteri signorili.

---

<sup>90</sup> Del catasto del 1253 si è conservato, come abbiamo visto, soltanto il libro relativo al quartiere di Vairo; di quello del 1260-1261 restano i libri di tre quartieri: Vairo, Gialdo e Albussano; del catasto del 1275 abbiamo ancora tre quartieri: Vairo, Gialdo e Arene; infine il catasto del 1289 risulta completo per tutti e quattro i quartieri cittadini: Vairo, Gialdo, Albussano, Arene. La serie dei catasti chieresi dal 1253 al secolo XVIII si trova presso l'Archivio Storico del Comune di Chieri (d'ora in poi ASCC), art. 143.

<sup>91</sup> I documenti confluiscono poi nel *liber iurium* del comune: *Il libro rosso del comune di Chieri*, a cura di F. Gabotto, F. Guasco Di Bisio, Pinerolo 1918 (BSSS 75), doc. 34, p. 62-63; doc. 77, p. 144-145; doc. 64, p. 126-127; doc. 69, p. 128-130; doc. 99, p. 166-168, doc. 44, p. 79-80; doc. 52-53, p. 100-103; doc. 44, p. 139-141; doc. 83, p. 150-151.

<sup>92</sup> In una fase precedente, dall'inizio del secolo agli anni Trenta, si erano posti i fondamenti del controllo sul territorio da parte del comune, con alcuni abitacoli collettivi e le prime acquisizioni di castelli, fino alla fondazione delle villanove di Pecetto (1227) e Villastellone (1236): v. Bordone, Guglielmotti, Vallerani, *Definizione del territorio e reti di relazione* cit., p. 215. Sul progetto politico culminante nella fondazione delle villenove: Montanari-Pesando, *Villaggi nuovi* cit.; Ead., *Un caso paradigmatico: la villanova di Pecetto torinese (sec. XIII)*, in *I borghi nuovi* cit., p. 219-225.

<sup>93</sup> L'inventiva politica dimostrata dal comune chierese fin dalla prima fase della sua affermazione sul territorio emerge per esempio anche nell'uso di *Carienses* al posto di *cives*: quest'ultimo termine non poteva infatti essere usato in senso proprio perché il comune non possedeva lo *status* giuridico di *civitas*. *Carienses* allora ne fa le veci, rendendo altresì la distinzione da *habitor Cariii*: *Il libro rosso* cit., doc. 85-86, p. 153-155, doc. 88, p. 155-157, doc. 93, p. 161-162. Devo queste osservazioni alla ricerca in corso di Davide Caffù, che sta ultimando una tesi di laurea centrata sul *Libro Rosso* di Chieri, presso la sezione di Medievistica del Dipartimento di Storia dell'Università di Torino, dal titolo «Chieri e il territorio: le forme dell'espansione comunale tra XII e XIII secolo».

<sup>94</sup> Questo aspetto è messo in rilievo in Bordone, Guglielmotti, Vallerani, *Definizione del territorio e reti di relazione* cit., p. 215-216.

<sup>95</sup> Documenti citati sopra, alla nota 91.

Contemporaneamente si osserva l'adozione di un sistema complesso di libri e registri, alcuni dei quali sono tuttora conservati nell'archivio del comune. È il caso degli statuti civili<sup>96</sup>, degli statuti del popolo<sup>97</sup>, degli ordinati del comune<sup>98</sup>, dei registri di fodri da riscuotere<sup>99</sup>, dei registri di sentenze civili<sup>100</sup>, contenenti emancipazioni, tutele, cure, condanne per debiti insoluti e restituzioni di doti. È attestata addirittura la registrazione in quaderni appositi delle «tregue date» e giurate dinanzi al podestà<sup>101</sup>: e il dovere di tutelare l'ordine interno promuovendo paci e tregue e obbligando al rispetto di quelle già formulate - concetto chiaramente espresso negli statuti chieresi<sup>102</sup> - rientra in quella che ormai era diventata una vera e propria ideologia del governo podestarile forestiero<sup>103</sup>.

Il quadro complessivo che risulta per Chieri è quello di una volontà centralistica di controllo elaborata dal comune nello stesso momento in cui si osserva una chiusura su se stessa della élite del denaro che domina la politica. Il sistema documentario chierese non risponde alle esigenze di espressione di un concetto di cittadinanza sempre più vasto; al contrario dimostra invece la volontà di affermare una superiorità nei confronti dei signori feudali, un bisogno di chiusura e di forme di controllo esasperato sulla cittadinanza da parte di quell'aristocrazia finanziaria che egemonizza ormai economia e istituzioni.

Ho ripercorso sinteticamente questo panorama, per chiarire che la formazione o l'adozione di complessi sistemi documentari non ha ovunque il medesimo significato. La realtà subalpina si caratterizza per un'ampia gamma di esperienze che vanno dalla messa a punto, nei comuni maggiori, di sistemi di governo basati sulla scrittura in stretta connessione con le concezioni del potere espresse dal regime podestarile, alla ricezione di tali sistemi, a fine secolo XIII e nel successivo, da parte di centri minori con caratteristiche e storie diverse, che ne stravolgono le funzioni a seconda delle proprie esigenze. Lo studio della formazione dei sistemi documentari nei diversi centri permette di individuare una struttura comune e comprensibile nelle sue linee essenziali. Essi però si organizzano secondo schemi di razionalità legati alle idee di *necessitas* e di *utilitas*, che costituiscono dei criteri di relatività, mutuati fra l'altro dalla cultura ecclesiastica<sup>104</sup>. Questi concetti si trovano in forma di *topoi* letterari nei prologhi dei *libri iurium* o negli statuti ed esprimono un profondo ancoraggio alla realtà contingente e mutevole, piuttosto che a schemi astratti di razionalità. L'*utilitas* come logica sottesa alla produzione e alla conservazione della

---

<sup>96</sup> *Statuti civili del Comune di Chieri (1313)*, a cura di F. Cognasso, Pinerolo 1913 (BSSS 76/2)

<sup>97</sup> *Statuta et capitula societatis Sancti Georgii seu Populi Chariensis*, I/1, a cura di G. Borghesio, B. Valimberti, Torino 1936 (BSSS 159/1); I/2, a cura di M. Chiaudano, B. Valimberti, Torino 1940 (BSSS 159/2); II, a cura di C. Dolza, Torino 1950 (BSSS 160)

<sup>98</sup> *Gli ordinati del comune di Chieri (1328-1329)*, a cura di P. Brezzi, Torino 1937 (BSSS 162).

<sup>99</sup> Dei registri di carichi fiscali da riscuotere si conservano presso l'archivio di Chieri le serie a partire dal 1365: ASCC, *Quinternetti esattoriali delle Taglie ed Imposte varie*, art. 149, par. 4.

<sup>100</sup> ASCC, *Volume di instrumenti giudiziali*, art. 59, par. 1, n. 1.

<sup>101</sup> Si tratta del fascicolo 48 contenuto in ASCC, *Volume di instrumenti giudiziali* cit., f. 336-343.

<sup>102</sup> A Chieri il podestà poteva imporre limitazioni di movimento alle parti e obbligarle a presentare pegni e garanti: *Statuti civili* cit., cap. 20-21, p. 7-9: «de pace facienda et treguis ponendis inter habentes discordias», «de confinibus ponendis»; cap. 188 p. 59 n. 188 «De pace Balborum et alineriorum»; cap. 309, p. 98: «De pace et concordia facta inter illos de Castello et de Pexano et de Mahoneriis»; cap. 312, p. 99-100: «Capitulum memini spelluce».

<sup>103</sup> Sul significato delle paci: Vallerani, *Pace e processo* cit.

<sup>104</sup> Sul concetto di *utilitas et necessitas* si vedano: M. Ascheri, *Note per la storia dello stato di necessità. La sistemazione canonistica*, in «Studi Senesi», 87, 1975, pp. 7-94, ora in Id., *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini 1991, p. 13-54; O. Capitani, «Ecclesia Romana» e riforma: «utilitas» in Gregorio VII, in *Chiesa, diritto e ordinamento della «societas christiana» nei secoli XI e XII*. Atti della IX settimana internazionale di studio (Mendola 28 agosto-2 settembre 1983), Milano 1986, ora in Id., *Tradizione e interpretazione: dialettiche ecclesiologiche del sec. XI*, Roma 1990, p. 185-232; I. Scaravelli, «Utilitas» nella libellistica dell'XI secolo: un primo sondaggio, in «Studi Medievali», s. III, 32, 1991, p. 191-229. I concetti di *utilitas* e *necessitas* sono strettamente collegati a quello di *equitas canonica*, che conferisce al diritto canonico un'elasticità capace di tenere sempre presente sia la norma giuridica, sia le situazioni contingenti su cui si sta operando: P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma - Bari 1995, p. 211-215. Più in generale, sulla duplice natura del diritto canonico, teso ad armonizzare il piano generale del diritto divino e quello particolare del diritto umano, legato alla varietà di situazioni create dalle interazioni sociali, resta fondamentale S. Kuttner, *Harmony from Dissonance. An Interpretation of Medieval Canon Law*, Latrobe 1960, ora in Id., *The History of Ideas and Doctrine of Canon Law in the Middle Ages*, London 1980, pp. 1-16.

documentazione scritta è cioè qualcosa che dà luogo a un'estrema fluidità di forme, di strutture e di funzioni.

Alla luce delle considerazioni fatte sin qui, si può affermare che il sistema documentario comunale elaborato dai comuni maggiori, anche quando è esportato, conserva la funzione generale di strumento indispensabile di governo. Ciò che varia è legato invece alla situazione che si deve governare: su questo piano, come abbiamo visto, l'organizzazione documentaria nel suo complesso può assumere una grande varietà di significati.

Il passaggio cruciale, che permette poi di rispondere alle diverse esigenze che emergono a livello locale, è legato al mutamento di significato e di funzioni che interessa l'archivio comunale intorno agli anni Venti-Trenta del Duecento. Nel periodo precedente, corrispondente al passaggio da regime consolare a podestarile e alla stabilizzazione di quest'ultimo, l'obiettivo è la legittimazione, la fissazione della memoria politica e l'esplicitazione dei funzionamenti e dei diritti del comune. Si tratta cioè di organizzare l'esistente, di de-scrivere il passato e l'assetto giurisdizionale presente. Fra gli anni Venti e Trenta si innesca uno sviluppo quantitativo e qualitativo delle forme documentarie. L'archivio non è più soltanto un luogo di raccolta delle prove giuridiche di atti del passato e di assetti presenti, ma consente operazioni di previsione proiettate sul futuro. È diventato uno strumento per amministrare e governare: la funzionalità assunta ora dal sistema documentario è quella di organizzare il presente e progettare il futuro. Così le prassi di scrittura in libri e registri assumono una funzione di controllo sullo spazio, cioè sul territorio e sulle persone che vi risiedono, ma anche sul tempo: sul passato che deve essere descritto e interpretato in funzione della legittimazione del presente, sul presente che deve essere organizzato e sul futuro che può essere pianificato, pre-scritto. La messa per iscritto di tutte le fasi procedurali, dei singoli passaggi decisionali e amministrativi rappresenta, in estrema sintesi, un modo per affermare la propria capacità di controllo sulla realtà.

Infine le prassi di scrittura permettono di raccogliere ed effettuare una pluralità di operazioni riferite allo stesso momento. Collegandosi a questo discorso, si può affermare che la scrittura estensiva di tutti i passaggi procedurali e la fissazione stessa delle procedure attraverso la scrittura in libri e registri, permettono di gestire la complessità, isolandone le diverse componenti e al tempo stesso istituendo fra di esse una pluralità di interrelazioni. Permettono di gestire la complessità connaturata alla molteplicità di centri istituzionali, al complicarsi della stratificazione sociale e degli strumenti di rappresentanza, in una parola, permettono di gestire la complessità politica.

